

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

Discussione dei progetti di legge :

- 1° Proroga dei termini prefissi all'iscrizione e trascrizione delle enfiteusi e di altre concessioni perpetue ;
- 2° Erezione di nuovi fari nell'isola di Sardegna ;
- 3° Maggiore spesa sul bilancio 1859 e su quello di anni precedenti delle finanze pel debito vitalizio da accertarsi ;

4° Svolgimento della proposta del deputato Sella Quintino per una esposizione agraria e industriale da tenersi in Firenze nel 1861 ;

5° Discussione del progetto di legge concernente la promulgazione in Toscana di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sopra il Consiglio di Stato ;

6° Acquisto per parte delle finanze della casa del conte Nomis di Pollone.

## TORNATA DEL 16 GIUGNO 1860

PRESIDENZA LANZA.

**SOMMARIO.** *Omaggio. — Congedo. — Discussione del disegno di legge per proroga dei termini di alcuni articoli della legge sulle enfiteusi, relativi all'iscrizione ed alla trascrizione — Osservazioni dei deputati Mosca e De Bernardis, e risposte del ministro di grazia e giustizia, e del deputato Depretis — Approvazione dei due articoli dello schema. — Discussione del disegno di legge per l'eruzione di fari nell'isola di Sardegna — Osservazioni del deputato Pareto, e spiegazioni del ministro per i lavori pubblici — Approvazione dei quattro articoli. — votazione ed approvazione del complesso dei due disegni di legge. — Discussione per la presa in considerazione del disegno di legge presentato dal deputato Sella Quintino, e da altri, per un'esposizione agraria e industriale a Firenze — Svolgimento fatto dal proponente — Osservazioni in favore dei deputati Sella Gregorio e Pareto — Adesione e parole in appoggio del ministro Corsi — La proposta è presa in considerazione. — votazione ed approvazione del disegno di legge per una maggiore spesa sul bilancio 1859 delle finanze. — Discussione del disegno di legge per promulgazione in Toscana di alcuni articoli del Codice penale, e della legge sul Consiglio di Stato, per la repressione di abusi di ecclesiastici — Discorso del deputato Audinot in favore della proposta — Discorso in favore, e dichiarazione circa la libertà religiosa, del deputato Giorgini — Avvertenza del deputato Macchi — Discorso del ministro guardasigilli — Approvazione dell'articolo 1° — Discorsi ed emendamenti dei deputati Cempini e Boggio all'articolo 2° — Opposizioni ad essi del relatore Panattoni — Parole in appoggio dell'articolo, del deputato Turati — Repliche del deputato Boggio, che ritira la proposta, e del ministro suddetto — Reiezione dell'emendamento Cempini, ed approvazione degli articoli — votazione ed approvazione dell'intero schema di legge.*

La seduta è aperta alle ore una e mezzo pomeridiane.

**MISCHI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata ed espone il seguente sunto di petizioni :

6717. Tergolina nobile Luigi, di Venezia, Sampieri Francesco e Montalbotti nobile Ruggero, di Adria, già tenenti nell'armata austriaca, chiedono di essere ammessi col grado loro nell'esercito nazionale, o quanto meno venga loro accordato un qualche impiego nella pubblica amministrazione.

6718. Costello Francesco ed altri 7 individui, già uscieri presso i Ministeri, reputandosi lesi dalla deliberazione presa dalla Camera intorno alla petizione 6682 da essi presentata, nuovamente ricorrono per ottenere un aumento di pensione, esponendo più ampie considerazioni in appoggio della loro domanda.

6719. 27 fabbricatori e negozianti di tessuti delle antiche provincie dello Stato chiedono pronti ed opportuni provvedimenti per far cessare gl'inconvenienti derivanti dal non essere ancora stati estesi ed applicati nella Lombardia i regolamenti e le discipline doganali necessari per impedire il contrabbando.

6720. Le Giunte municipali di Mosso Santa Maria, di Mosso valle inferiore e superiore, di Veglio, di Pistolesa, di Ter-nengo e di Sostegno, comuni del circondario di Biella, presentano petizioni conformi a quelle che portano i numeri 6706 e 6707.

6721. Bognier avvocato Giuseppe, di Torino, presenta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

6722. Ghizzoni Celso, farmacista di Firenzuola, lagnandosi della violazione o meno retta interpretazione della legge 19 novembre 1855 intorno all'esercizio delle farmacie, commessa dal ministro dell'interno delle provincie dell'Emilia nel marzo scorso, e tenendosene personalmente pregiudicato, ricorre alla Camera perchè provveda in proposito.

**PRESIDENTE.** Il professore Scipione Giordano fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Idee sull'ordinamento degli studi universitari del regno.*

Sarà consegnato alla biblioteca.

Il deputato Aleardo Aleardi domanda un congedo di otto o dieci giorni per attendere ad alcuni suoi urgentissimi interessi. (È accordato.)

Porrò ai voti il processo verbale testè letto. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Il deputato Sella Gregorio ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**SELLA G.** Colla petizione 6720, i comuni di Mosso Santa Maria, di Mosso valle inferiore e superiore, di Veglio, di Pistolesa, di Ternengo e di Sostegno, comuni del circondario di Biella, chiedono lo stabilimento di un liceo in quella città.

Pregherei la Camera d'inviare questa petizione alla Commissione incaricata di riferire le altre analoghe.

Colla petizione 6719, vari fabbricatori di tessuti delle antiche provincie dello Stato (rappresentati da 27 fra le primarie case di Torino e di Genova) chiedono pronti ed opportuni provvedimenti per far cessare gl'inconvenienti derivanti dal non essere ancora stati estesi ed applicati nella Lombardia i regolamenti e le discipline doganali necessarie per impedire il contrabbando.

Pregherei pure la Camera a voler deliberare che questa petizione sia riferita d'urgenza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole deputato Gregorio Sella chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il numero 6720, sporta da diverse Giunte municipali del circondario di Biella, petizione che si riferisce alla domanda dello stabilimento di un liceo nel capoluogo di quel circondario medesimo.

Questa petizione, come già fu deciso dalla Camera, sarà inviata alla Commissione con raccomandazione che venga riferita d'urgenza unitamente a tutte le altre ch'hanno lo stesso oggetto.

Non è quindi più il caso di provocare alcuna deliberazione in proposito.

Inoltre l'onorevole preopinante chiede l'urgenza per la petizione 6719, la quale riguarda i regolamenti disciplinari doganali necessari per impedire il contrabbando.

Questa petizione che porta il n° 6719, se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PRO-  
ROGA DI TERMINI DI ALCUNI ARTICOLI DELLA  
LEGGE SULL'ENFITEUSI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge concernente la proroga de' termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi, e di altre simili concessioni perpetue.

Darò lettura del progetto di legge della Commissione:

« *Articolo unico.* I termini stabiliti dal secondo alinea dell'art. 14 della legge 13 luglio 1837, per l'iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre concessioni perpetue, e dal successivo art. 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1838 e del 25 giugno 1839, sono nuovamente prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza de' rispettivi termini prorogati. »

La discussione generale è aperta.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare onde proporre, d'accordo colla Commissione, una modificazione al suo progetto.

**MOSCA, relatore.** Come spiega la nostra relazione, la Commissione a sopprimere l'articolo secondo era indotta dalla considerazione che questo secondo articolo non portasse al-

cuna utilità evidente, ma posteriormente, riflettendo che non rimarrebbero che dodici giorni a che la legge fosse promulgata con effetto obbligatorio in tutte le parti dello Stato, e ritenuto che i termini da prorogarsi verrebbero a scadere nel giorno 15 prossimo venturo luglio, e che, secondo la legge di promulgazione, le leggi non entrano in vigore che dieci giorni dopo la promulgazione in terraferma, e quindici giorni dopo nelle isole appartenenti allo Stato, risulta opportuno di mantenere la disposizione dell'articolo secondo del progetto ministeriale, il quale permette di calcolare sopra un tempo più conveniente per assicurare la promulgazione della legge, di cui trattasi, con effetto obbligatorio.

In conseguenza la Commissione proporrebbe che l'articolo unico si intitolasse articolo primo, e che dopo questo venisse l'articolo secondo del progetto ministeriale quale il Ministero lo ha presentato. Nel resto la Commissione mantiene le sue modificazioni.

**PRESIDENTE.** Domando al signor ministro di dichiarare se accetta la proposta della Commissione.

**CASSINIS, ministro di grazia e giustizia.** Io avea proposto quell'articolo secondo appunto in vista delle considerazioni che avevo previste, e che furono testè accennate dall'onorevole deputato Mosca. Pertanto, siccome egli proporrebbe adottarsi il progetto del Ministero, io naturalmente non ho nulla a ridire.

Del pari accetto l'articolo primo, vale a dire di portare ad un anno quel termine ch'io avea nel mio progetto proposto di soli sei mesi.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

La parola è al deputato De Bernardis.

**DE BERNARDIS.** La legge 13 luglio 1837 contempla tre casi: il primo caso è quello in cui l'affrancazione è operata entro i termini stabiliti e successivamente prorogati dalla legge; il secondo caso è quello in cui l'affrancazione entro gli stessi termini non sia stata operata, ma il direttario si trovi munito di un titolo; il terzo caso è quello in cui nè entro i termini stabiliti sia stata operata l'affrancazione, nè il direttario sia munito di titolo.

Del primo caso non occorre parlare: occorre parlare degli altri due, e confrontare le relative disposizioni della legge a loro riguardo.

Nel secondo caso, che è quello dell'affrancazione non operata dal direttario munito di titolo, la legge ha saviamente provveduto tanto all'interesse del direttario, quanto all'interesse dei terzi mediante l'iscrizione da farsi sul catasto, tanto alla colonna del direttario, quanto a quella dell'utilista, e mediante la trascrizione del titolo da farsi all'ufficio delle ipoteche. In questo modo la legge ha guarentito l'interesse del direttario quanto al suo condominio od al suo dominio diretto, ed ha pur guarentito l'interesse del terzo, il quale in modo pubblico è diffidato di questa comproprietà che compete sul fondo ad un altro.

Ma la legge non ha egualmente provveduto agl'interessi del direttario e del terzo nell'ultimo caso, nel caso, cioè, dell'affrancazione non operata dal direttario non munito di titolo. La legge ha, in quest'ultimo caso, provveduto sibiene all'interesse del direttario, avendogli sospeso i termini della iscrizione e della trascrizione finchè con una sentenza definitiva non abbia fatto riconoscere i suoi diritti rimpetto all'utilista. Ma non ha punto la legge provveduto all'interesse del terzo. Il terzo, che non vede all'ufficio delle ipoteche alcuna trascrizione, non per questo può dedurne in conseguenza che dominio diretto non esista, perchè l'inesistenza dell'iscrizione al catasto, l'inesistenza della trascrizione all'ufficio delle ipo-

teche può dipendere tanto dall'inesistenza del vincolo enfiteutico quanto dalla pendenza del giudizio. In conseguenza, nello stesso modo che all'occasione della proroga sancita colla legge 26 giugno 1858 si è rettificato l'articolo 15 della legge 13 luglio 1857, quanto al termine entro al quale il padrone diretto doveva istituire il giudizio per avere il titolo necessario, credo opportuno, all'occasione di questa nuova proroga, d'invitare il signor ministro di grazia e giustizia a riflettere se non sia il caso di proporre un disegno di legge col quale il direttario non munito di titolo che si trova nella posizione d'istituire il giudizio per la giustificazione de' proprii diritti, debba, entro un termine da prefiggersi, trascrivere all'ufficio delle ipoteche l'atto istitutivo del giudizio medesimo. In questo caso il terzo sarà sicuro, se il vincolo enfiteutico possa esistere o no; mentre, nello stato attuale della legge, il terzo non può avere questa sicurezza, perchè, come dicemmo, il difetto della trascrizione all'ufficio delle ipoteche può dipendere non solo dall'inesistenza del vincolo, ma può anche dipendere dall'esistenza del giudizio; giudizio che è ignoto al terzo, o che almeno difficilmente può da lui conoscersi.

**CASSINIS**, ministro di grazia e giustizia. Il concetto da cui parte l'onorevole preopinante è giusto in massima, non si può negare, e certamente conviene che i diritti sieno, il meglio che si può, accertati e stabiliti, onde non ne derivino pregiudizi; ma, tuttavolta che i diritti sono incerti per loro stessi, come possono essi certificarsi? S'inscriverà che esiste una lite, ma per ciò non si avrà ancora quella certezza a cui accenna l'onorevole preopinante. Quindi noi siamo in una condizione nella quale, ove pure si enunciassero codesta pretesa origine, non però sarebbe migliorata per nulla la condizione del terzo, il quale poi dovrebbe mai sempre attendere l'evento della lite.

Perciò, mentre riconosco in massima giusto il suo concetto, non troverei che vi si potesse provvedere, perchè quando siamo nell'incerto, ed in un incerto che non può essere definito che ad un'epoca, ad un evento determinato, non possiamo assicurarci sin d'ora ciò che sarà.

Conseguentemente non crederei che sia il caso di proporre una legge di questa natura, imperocchè non si potrebbe giammai ovviare a quell'incertezza che è nella natura stessa delle cose.

**DE BERNARDIS**. Io veramente crederei che sarebbe a sufficienza guarentito l'interesse del terzo quando a lui si desse il mezzo di conoscere l'esistenza di una lite. Altro è conoscere l'esistenza di una lite, altro è il non conoscere niente.

Quando il terzo conosce l'esistenza della lite, allora può calcolare le ragioni del terzo sul fondo del suo debitore o di quello che gli domanda danaro. Quando invece il terzo sia lasciato affatto all'oscuro, egli è assolutamente nell'impossibilità di conoscere se lo stabile sia enfiteutico o no, e nemmeno può egli essere confidente nel possessore del fondo per quanti schiarimenti questi gli fornisca, perchè il possessore del fondo potrà forse giustificare che alcuni determinati individui non ne abbiano il diretto dominio, ma certamente non potrà giustificare che il fondo sia veramente libero da qualunque vincolo enfiteutico.

Io quindi credo sempre che la legge, alla di cui proposta indicai, porterebbe sempre una grande utilità e faciliterebbe di molto la contrattazione, perchè, quando tal legge vi fosse, il terzo, ove non vedesse iscritto alcun vincolo enfiteutico, ove non vedesse trascritto alcun atto di giudizio, potrebbe esser certo dell'inesistenza del vincolo enfiteutico; invece,

lasciando le cose come sono, sebbene egli non veda iscrizione al catasto, nè trascrizione alle ipoteche, resta sempre incerto, perchè questa iscrizione e questa trascrizione possono difettare, sia per inesistenza di vincolo enfiteutico, sia per pendenza di giudizio fra l'utilista ed il direttario.

**DEPRETIS**. La proposta dell'onorevole preopinante è ispirata dall'ottimo divisamento di dare pubblicità a tutti i vincoli e pesi che percuotono gli stabili, e potrebbe far parte di un sistema che mirasse ad ottenere questo scopo lodevolissimo. Ma in questo caso particolare mi pare che non converrebbe entrare in simile discussione, chè implicherebbe una questione assai più grave e diversa da quella di cui ci stiamo occupando.

Il disegno di legge su cui siamo chiamati ora a deliberare non consiste che in una semplice proroga di termini onde procedere a certi atti, all'oggetto di assicurare certi diritti, ed a me pare non convenga allontanarci da questo tema limitato.

Infatti mi basterà accennare che la proposta del preopinante ci condurrebbe ad esaminare come può ammettersi la iscrizione pubblica delle controversie che si elevano sul dominio degli stabili e la pubblicità di tutti i diritti reali. Come il diritto d'usufrutto, per esempio, dovrebbe apparire dai registri ipotecari e catastali, e così dicasi di altri vincoli.

Nel caso concreto è verissimo che la trascrizione di un atto dal quale apparisce la controversia sulla enfiteusi sarebbe utile ai terzi; ma, se non fa parte di un sistema generale, l'utilista potrebbe forse credersi pregiudicato in confronto di altri possessori in condizioni analoghe.

Infatti avverrebbe che, mentre l'utilista crede, come altri possessori di stabili, di possedere senza nessun vincolo uno stabile, vedrebbe apparire a suo danno un'iscrizione per la quale verrebbe in certo modo constatato a suo danno un vincolo per ciò solo che gli fu intentata una lite, non importa con quale fondamento.

Mi giova anche ricordare che il principale vantaggio che si ottiene colla legge del 1857 relativa alle enfiteusi consiste nello svincolo dei domini utili, nella facoltà che viene accordata agli utilisti di disporre liberamente dei loro beni: dobbiamo dunque procedere con esitanza nell'acconsentire ad un sistema che per analogia dovrebbe estendersi a molti casi, senza una matura discussione.

Siccome adunque tratterebbesi di una misura che fa parte di un sistema generale che, per quanto sia lodevole, merita un esame speciale, e, siccome importa di provvedere ad un urgente bisogno com'è quello di prorogare i termini prossimi a scadere, io credo che non sarebbe per ora il caso di occuparci della proposta dell'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE**. Siccome non fu fatta alcuna proposta, se nessun altro deputato chiede la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Ora passeremo alla discussione degli articoli.

L'articolo unico della Commissione diventa l'art. 1, dietro accordo tra il Ministero e la Commissione.

« Art. 1. I termini stabiliti dal secondo alinea dell'articolo 14 della legge 13 luglio 1857 per la iscrizione e per la trascrizione delle enfiteusi e di altre simili concessioni perpetue, e dal successivo articolo 15 per l'istituzione del giudizio, stati prolungati colle leggi del 26 giugno 1858 e del 25 giugno 1859, sono nuovamente prorogati di un anno, decorribile dalla scadenza dei rispettivi termini prorogati. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. Nella legge

proposta dal Ministero si era detto *sono nuovamente prorogati di sei mesi*, perchè l'ultima proroga era di sei mesi: ma ora il dire *sono nuovamente prorogati di un anno* non sarebbe esatto, perchè implicherebbe l'idea che la proroga antecedente fosse stata di un ugual periodo di tempo. Quindi quest'espressione a me pare impropria.

*Un deputato a sinistra.* Ci è già stata una proroga di un anno.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Con legge del 26 giugno 1859 si era stabilita una proroga di un anno, quindi con legge del 25 giugno 1859 un'altra proroga di sei mesi. Ora, siccome è a quest'ultima proroga che si riferisce la presente legge, mi pare che si dovrebbe sopprimere la parola *nuovamente*.

**MOSCA, relatore.** La Commissione non ha alcuna difficoltà ad accettare questa soppressione, che non produce alcun inconveniente. Faccio però osservare che l'avverbio *nuovamente* si riferisce al fatto di prorogare, e non alla misura della proroga. Però, come ho detto, la Commissione non ha difficoltà di accettare questo temperamento.

**PRESIDENTE.** Dunque verrà cancellata la parola *nuovamente*.

Pongo ai voti l'articolo 1° così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La presente legge avrà vigore il giorno immediatamente successivo alla sua promulgazione. »

(È approvato.)

Si passerà ora ad un altro schema di legge prima di votare per scrutinio segreto quello testè approvato.

#### DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE PER L'EREZIONE DI FARI IN SARDEGNA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Erezione di fari al capo Sandalo nell'isola di S. Pietro, ed al capo Caccia nell'isola di Sardegna. »

Prego il signor ministro dei lavori pubblici a dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** Trattandosi di una sola diversità di forma, io l'accetto.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

**PARETO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pareto ha facoltà di parlare.

**PARETO.** Se prendo ora la parola, non è certo per contrastare, ma anzi per applaudire allo stabilimento di questi fari, si è solo per pregare il signor ministro a studiare un modo di aggiungere un altro vantaggio ancora, quello cioè di far conoscere in quale stato trovansi, per così dire, gli approcci delle coste, ed anche di prevenire, come si è fatto in Francia, l'arrivo, per così dire, di certe burrasche, che si sa che vengono da lontano, le quali per mezzo del telegrafo altresì si possono, direi quasi, annunciare, mettendo così i capitani dei bastimenti in grado di prevenire i disastrosi effetti delle stesse burrasche.

Certamente il signor ministro sa che in Francia è stato organizzato un servizio di telegrafia meteorologica, per cui ogni giorno, ed in molte ore del giorno, in ogni parte si conosce lo stato del cielo e del mare a distanze ben considerevoli: cosicchè, conoscendosi le leggi con cui molti di questi fenomeni atmosferici progrediscono, il porto è avvisato dello stato del mare, come di quello dell'atmosfera, ad una cinquantina o ad

una sessantina di leghe di distanza, e può ragionevolmente prevedersi che quell'uragano, il quale infierisce in quel momento in un punto, verrà ad infierire successivamente nel luogo in cui si trova quel tale bastimento; ed allora il capitano avvertito prende le sue precauzioni e si evitano dei naufragi.

Io penso che non sarebbe cosa difficilissima il dare agli osservatorii meteorologici del litorale un ordine, per cui fossero fatte queste osservazioni, e, per mezzo della telegrafia, trasmesse ai punti importanti.

In Francia questo è organizzato perfettamente; i loro porti dell'Oceano, come quelli del Mediterraneo, conoscono sempre lo stato dell'atmosfera e del mare non solo dei porti vicini, ma anche di quelli più distanti. Per esempio, nel Mediterraneo, Marsiglia riceve ogni giorno gli avvisi di quanto succede a Cete, a Tolone, ad Antibò, ed è così preveduto l'uragano, ove per caso infierendo in quei paraggi venisse a progredire verso il detto porto di Marsiglia. Per conseguenza sarebbe a desiderarsi che anche presso di noi, in Sardegna, ove abbiamo la comunicazione elettrica, fosse stabilito un osservatorio, il quale desse avvisi a Genova ed a Livorno dello stato del mare; Genova poi si metterebbe in corrispondenza colla Francia.

Il signor ministro vede quale grande vantaggio ne verrebbe certamente alla navigazione da queste osservazioni. E si noti ancora che questo implicherebbe una tenuissima spesa.

Io ho approfittato di questa discussione, in cui si parla di fari, i quali servono a far evitare i naufragi, per porre anche sott'occhio della Camera altri mezzi che tendano ad ottenere lo stesso intento.

Giacchè ho la parola, pregherei ancora il signor ministro a volere studiare se per caso, coi perfezionamenti che si sono introdotti nell'illuminazione, non ci fosse modo di poter applicare ai fari la luce elettrica. (*Movimento di diniego del ministro dei lavori pubblici*)

Come vede il signor ministro, non ho fatto che un invito. E questo sarebbe tanto più desiderabile perchè, se non la scoperta, certo il modo di applicarla è italiano; ed è giusto che, se abbiamo una scoperta, l'applichiamo noi, e non possano poi dirci gli altri che, se noi abbiamo inventato, essi han saputo approfittare ed applicare.

**JACINI, ministro dei lavori pubblici.** Lo sviluppo, sia del nostro sistema di fari, specialmente nell'isola di Sardegna, sia della telegrafia elettrica, si trova ancora in uno stato affatto incompleto. Senza dubbio si potrà tener conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Pareto, quando le proposte del Governo circa all'estensione ed al complemento del sistema dei fari, come di quello dei telegrafi, potessero essere approvate, e ciò sarà tanto più facile inquantochè abbiamo l'esempio della Francia, dove entrambi i sistemi furono già ampiamente sviluppati, e diedero già ottimi risultati mediante la loro combinazione.

Quanto al sostituire nei fari la luce elettrica alla luce ordinaria, questo è un problema senza dubbio da studiare, ma allo stato attuale degli esperimenti nei paesi più colti non potrebbe dirsi praticamente risolto, per quanto io sappia. Tuttavia il Governo terrà conto di quanto si verrà facendo negli altri paesi, ed anche all'uopo non sarebbe alieno dal concorrere con esperimenti intesi a risolvere praticamente il quesito, soluzione che certamente sarebbe utile a tutti i popoli marittimi.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa, e sono approvati gli articoli seguenti):

« Art. 1. È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *centosessantamila* per la erezione di un faro catadiottrico di primo ordine a capo Sandalo nell'isola di San Pietro.

« Art. 2. Tale spesa verrà stanziata ripartitamente per la concorrente di L. 50,000 in apposita categoria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici, esercizio 1860, al n° . . . e sotto la designazione: *Edificazione di un faro catadiottrico di 1° ordine al capo Sandalo.*

« E per la concorrente di L. 60,000 e L. 70,000 rispettivamente sul bilancio dello stesso dicastero, per gli esercizi 1861 e 1862, in apposita categoria e sotto egual titolo.

« Art. 3. È parimente autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire *centotrentamila* per l'erezione di un faro catadiottrico di second'ordine al capo Caccia nell'isola di Sardegna.

« Art. 4. Tale spesa verrà stanziata ripartitamente per la concorrente di L. 50,000 in apposita categoria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1860, al n° . . . e sotto la designazione: *Edificazione di un faro catadiottrico di 2° ordine al capo Caccia.*

« E per la concorrente di L. 54,500 e L. 45,500 rispettivamente sui bilanci dello stesso dicastero, per gli esercizi 1861 e 1862, in apposita categoria e sotto eguale titolo. »

Si passa allo scrutinio segreto sul complesso delle due leggi.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per la proroga dei termini prescritti per l'iscrizione e la trascrizione delle enfiteusi.

Presenti e votanti . . . . .	192
Maggioranza . . . . .	97
Voti favorevoli . . . . .	188
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione per la erezione di fari al capo Sandalo nell'isola di S. Pietro, ed al capo Caccia in Sardegna.

Presenti e votanti . . . . .	191
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	186
Voti contrari . . . . .	5

(La Camera approva.)

**VOTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO DELLE FINANZE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: discussione del progetto di legge portante maggiore spesa sul bilancio 1859 ed anni precedenti, del Ministero delle finanze, relativa al debito vitalizio da accertarsi.

La discussione generale è aperta.

Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la maggiore spesa di L. 16,714 48 alla categoria n° 25-D del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1859, anni precedenti, colla denominazione: *Debito vitalizio da accertarsi dal 1° ottobre 1857 a tutto dicembre 1859, relativa al Ministero dell'interno.* »

Se non vi sono opposizioni, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Prima di passare allo scrutinio segreto, si può dar luogo ad un'altra proposta di legge.

**DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO SELLA QUINTINO PER UN'ESPOSIZIONE AGRARIA IN FIRENZE.**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione per la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Quintino Sella, e di altri, per un'esposizione industriale agraria in Firenze nel 1861.

Essa è nei seguenti termini:

« Art. 1. Nel settembre 1861 si aprirà a Firenze una esposizione dei prodotti agricoli e industriali d'Italia.

« Art. 2. Una Commissione da nominarsi per decreto reale sarà incaricata della direzione e sorveglianza della esposizione.

« Art. 3. È abrogato il decreto 10 marzo 1860 del Governo della Toscana. »

Il proponente ha facoltà di parlare.

**SELLA Q.** Signori, il Governo toscano, con suo decreto del 10 marzo, ordinava che si dovessero tenere nel prossimo settembre due solenni esposizioni a Firenze, di cui l'una agraria e l'altra industriale. Sebbene i termini in cui il primo articolo è concepito non indichino che debbano ammettersi a queste esposizioni i soli prodotti di questa provincia, tuttavia gli articoli che vengono dopo, i quali dicono che queste due esposizioni debbono essere dirette da Commissioni, alle quali prendano parte professori accademici e membri delle Camere di commercio puramente toscani, chiaramente mostrano che si è inteso d'istituire delle esposizioni puramente toscane.

Ciò era conveniente prima dell'annessione; ma, ora che l'annessione ha felicemente avuto luogo, egli è chiaro che le circostanze sono cangiate. Non sarebbe per certo possibile il rifiutare a queste esposizioni che si tenessero a Firenze i prodotti che le altre provincie dello Stato vi potessero mandare, e per conseguenza queste esposizioni, che erano in origine puramente provinciali, verrebbero nel fatto ad estendersi e diventerebbero così esposizione generale di tutto lo Stato.

Ora, siccome il tempo lasciato per poter concorrere a questa esposizione è brevissimo, essendo il decreto stato pubblicato nel 10 marzo, e dovendosi l'esposizione aprire in settembre, siccome oltracciò poco noto è ancora nelle altre provincie che queste esposizioni si debbano tenere in tal epoca, ne nascerebbe che le medesime sarebbero forse discretamente complete per ciò che riguarda la Toscana, ma non riuscirebbero che assai monche per ciò che riguarda le altre provincie dello Stato.

Tacerò delle altre preoccupazioni assai più gravi che tengono gli animi in questo momento, e che facilmente ci lasciano vedere come queste esposizioni non riuscirebbero a dare una conveniente idea dell'industria del nuovo regno; soprattutto dacchè, essendoci abituati alle grandi esposizioni universali tenute a Londra ed a Parigi, ed anche alle bellissime esposizioni nazionali tenute nelle varie provincie italiane, per esempio nelle provincie subalpine e nella Toscana stessa, egli è chiaro che questa esposizione non sarebbe decorosa per il nuovo regno italiano.

Un altro inconveniente si avrebbe ancora, facendo queste esposizioni come sono ordinate da questo decreto toscano, in ciò che la direzione verrebbe affidata a persone emananti da corporazioni puramente speciali alle provincie toscane.

Per tutte queste ragioni parve a quelli che hanno avuto l'onore di sottoscrivere questo progetto di legge, che sarebbe

meglio il fare un'esposizione che si chiamasse senz'altro generale a tutte le provincie d'Italia e che si protrasse di un anno almeno il tempo per concorrervi.

Parve a noi, o signori, che si raggiungessero in questa guisa parecchi vantaggi. Infatti sapete tutti che lo scambio dei prodotti non si può fare senza che non solo si conoscano questi prodotti, ma che anche si conoscano le persone che ne possono disporre.

Ora, se i parti dell'ingegno, se i sentimenti, se le idee non sono arrestate nè da dogane, nè da passaporti, nè da altre consimili barriere, posciachè si direbbe che e' sono trasmessi per un etere attraverso cui si propagano colla stessa velocità con cui si può propagare la luce, la stessa cosa non avviene dei prodotti del suolo, dei prodotti dell'industria, alla propagazione dei quali sono di validissimo impedimento le dogane e tutti quanti gli altri ostacoli che separano i paesi retti da Governi diversi.

Adunque ne viene per conseguenza che attualmente moltissimi degl'industriali delle varie nostre provincie (e quando dico industriali intendo anche gli agricoltori, posciachè li considero anche tali), non solo non si conoscono di persona, ma non conoscono i rispettivi loro prodotti, ma non sanno neppure ancor bene quali sono i principali stabilimenti industriali che si hanno nel paese, non sanno ancora bene quali sieno le principali produzioni agricole del nuovo Stato. Certamente i grossi industriali, quelli che possono viaggiare con vistose credenziali in tasca, possono facilmente rimediare a tali inconvenienti, perchè dappertutto trovano un'accoglienza corrispondente al grado che essi occupano, trovano ogni porta spalancata, e per conseguenza in breve tempo possono venire a capo di mettersi al corrente della parte dell'industria che li possa riguardare nel nuovo regno.

La cosa sta invece ben diversamente pei piccoli industriali, poichè questi, quando arrivano in più modesti alberghi, con bagagli assai più piccini, hanno molte difficoltà in generale nel poter visitare le fabbriche, nel poter far conoscenza di persone; debbono spendere più tempo, debbono spendere maggior danaro, e per conseguenza riesce per essi assai meno comodo il mettersi al corrente dell'industria che li possa riguardare. Quindi è che, avendo interrogati parecchi industriali, e anche degli statisti, ci fu da tutti detto che sarebbe molto desiderata un'occasione in cui si potessero conoscere questi principali stabilimenti industriali del paese, questi principali prodotti dell'industria e dell'agricoltura nostra, e in cui avessero anche occasione di vedersi le persone; un'occasione nella quale si cominciassero dal poter fare una generale rivista delle produzioni del paese, nella quale si potesse cominciare a dare qualche idea statistica delle produzioni nostre.

Quindi è che ci venne da tutti osservato che, se mai vi fu un momento in cui potesse essere in un paese opportuna una esposizione industriale ed agraria, fosse precisamente questo pel nuovo regno nostro.

Crediamo oltre a ciò, o signori, che, se un'esposizione debbe farsi dal nuovo Stato, vuolsi fare in modo da essere decorosa per l'ampliazione sua, deve essere fatta in modo da poter essere di lustro e non di disdoro al medesimo.

Ci è quindi sembrato conveniente che, cominciando dalla direzione, essa fosse più solenne di ciò che provvede il decreto toscano.

Infatti abbiamo veduto nei paesi i più civili, in cui l'industria e l'agricoltura non sono tenute a vile, ma si crede il loro esercizio atto ad onorare chiunque, abbiamo veduto essere sempre a capo delle esposizioni e prendervi parte attiva

persino il principe del sangue che più sta vicino ai gradini del trono.

Un'altra ragione non senza importanza crediamo ancora di poter addurre in favore di questa esposizione.

La Toscana ebbe già occasione altra volta di fare esposizioni provinciali, esposizioni limitate alla sola Toscana, ed ebbe cura di farle precisamente negli anni che precedettero l'esposizione universale, in guisa che a queste servirono quelle di preparazione. Non v'ha alcuno il quale abbia potuto visitare l'esposizione universale tenuta a Parigi nel 1853, senza ammirare la magnifica esposizione toscana, e convenire che, tenuto conto della piccolezza del paese e della non grande entità dell'industria, la Toscana era relativamente quella che faceva la miglior figura all'esposizione universale. Ci è quindi sembrato che, per presentarci convenientemente nella prossima esposizione universale che si dee tenere a Londra nel 1862, fosse molto opportuna una esposizione generale di tutto il regno, la quale si tenesse nel 1861.

Fu fatta al nostro progetto un'obbiezione, che certamente è grave, quella cioè della spesa. Dopo il progettino di quattro articoli, che il ministro delle finanze ci ha presentato l'altro giorno, abbiamo capito tutti che conviene stringere i cordoni della borsa; dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio, esser d'uopo che i particolari si preparino a spalancarla, è naturale che noi dobbiamo andar guardinghi in quest'argomento. Ma dobbiamo, signori, farvi osservare che la spesa dell'esposizione è assolutamente inevitabile. Infatti, vogliamo noi lasciar protestare questa cambiale che il Governo toscano ha prima dell'annessione tirata sull'erario pubblico? Questo non può certamente venir in mente ad alcuno; il Governo toscano ha ordinato un'esposizione, ed un'esposizione si deve tenere. Potrebbe essere che l'esposizione, rimanendo incompleta, come lo sarebbe certamente se si facesse di quest'anno, venisse a costar meno, ma forse la furia colla quale bisognerebbe fare, verrebbe a compensare una parte dei maggiori oneri che si avranno allorchando si faccia un'esposizione estesa a tutto il regno. Del resto sarà questo un argomento da raccomandarsi al ministro, da raccomandarsi alla Commissione, alla quale dovrebbe essere affidato l'ordinamento della esposizione; posciachè, siccome dal pigliarsela in un modo o in un altro correrà grandissimo il divario nella spesa, così, per esempio, potrà questa Commissione esser invitata a guardare se non vi sia verso di far sì che il municipio di Firenze s'incarichi della spesa del locale. Si potrà forse anche raccomandare a questa Commissione che voglia ordinare le cose in modo che sia alquanto parca di ricompense e di medaglie, e si potrà fors'anco trattare la quistione se convenga dare medaglie di valore.

Di più si può rammentare ancora a questa Commissione di non voler dimenticare che alle esposizioni universali di Londra e Parigi, ed anche all'esposizione puramente limitata alle antiche provincie subalpine che si tenne or sono due anni, si ebbe un ragguardevolissimo provento che compensò parte notevole della spesa, mediante un piccolo diritto d'entrata riscosso dai visitatori dell'esposizione.

Ma è inutile d'entrare in quest'argomento, perchè, il ripetuto anche a nome de' miei colleghi, la spesa la crediamo assolutamente inevitabile.

Ci parve finalmente che quest'esposizione, dichiarata generale dal Parlamento, avesse poi altri vantaggi anche di riguardo. Prima di tutto di togliere ogni ombra di autonomia, della quale nessuno vuol più udire il nome, lasciando un'esposizione, se non puramente toscana, almeno essenzialmente toscana.

Ci parve che gli espositori non avessero a potersi lagnare se si differiva l'apertura dell'esposizione; poichè, se essi hanno cominciato già qualche preparativo in proposito, avranno miglior agio per poter ultimare l'opera intrapresa.

Oltre a ciò l'esperienza ci ammaestra che alle esposizioni ognuno si lagna sempre del difetto di tempo, e non si sono mai udite lagnanze per eccesso di tempo. Così, per esempio, a Parigi, quantunque l'esposizione universale sia stata ordinata l'8 marzo 1855 per il 1° maggio 1855, tuttavia fu materialmente impossibile aprirla prima del 15 maggio 1855, e, ad eccezione della sala in cui si fece la solenne funzione, nella quale si eran messi parecchi oggetti di ornamento, fu aperta, si può veramente dire, tra casse chiuse.

Crediamo ancora che i Toscani abbiano ad essere soddisfatti della proposta che noi vi facciamo, di decretare questa esposizione generale in Toscana, e di tenerla anzi in Firenze, dappoichè crediamo sia questo un modo di dimostrare che non s'intende per nulla di voler soverchiamente centralizzare ogni cosa: crediamo che non si debbano seguire gli esempi degli altri paesi in cui la centralizzazione è assai più grande, e in cui si sogliono le esposizioni generali fare solamente laddove è la capitale dello Stato, ma che debbano da noi queste esposizioni generali andar girando per le varie capitali dello Stato, ed anzi, perchè la cosa fosse meglio chiarita in questo senso, noi non ci siamo rivolti ad alcun deputato toscano, perchè volessero unirsi a noi nel firmare la proposta che avemo l'onore di deporre sul banco della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gregorio Sella ha facoltà di parlare.

**SELLA G.** Come uno dei sottoscrittori di questo disegno di legge, mi permetterò di presentare poche osservazioni in merito delle esposizioni industriali.

Prima di tutto, sulla domanda che si può fare se le esposizioni in genere siano utili o no, io credo che nessuno vorrà seriamente contestarne l'utilità. Sotto certi rapporti però io credo che queste esposizioni possano essere più o meno vantaggiose. L'esecuzione, cioè la parte regolamentaria di queste stesse esposizioni, nel modo stesso con cui può accrescerne l'utilità, può anche ridurla a minime proporzioni.

Ieri il presidente del Consiglio, quando si discuteva sulla formazione del nuovo Ministero di agricoltura e commercio, rispondendo, se non isbaglio, al signor Giovanni Battista Michelini, diceva che, in ordine alle esposizioni agricole, egli credeva che sarebbero state utilissime, in quanto che gli agricoltori sarebbero in certo modo usciti da quello stato d'isolamento in cui si trovano, e che avrebbero potuto comunicarsi le loro idee e farsi scambio dei progressi e dei perfezionamenti agricoli.

Ebbene io porto questa opinione, e l'ho acquistata per propria esperienza, che anche le esposizioni dei prodotti industriali raggiungono precisamente lo stesso scopo.

Io non dico già che gl'industriali vivano in uno stato d'isolamento; sono ben lungi dal dir ciò, poichè credo anzi che, se vi è una generazione di vagabondi, è appunto quella degli industriali (vagabondi, intendiamoci, non oziosi); ma, siccome noi non abbiamo quelle grandi agglomerazioni d'industrie, quei grandi centri, come vi sono a Manchester, a Leeds, a Verviers, a Lione, a Elbœuf, ed in altre località, i nostri industriali possono opportunamente profittare delle esposizioni per mostrare i loro prodotti e per conoscersi e comunicarsi le loro idee ed i loro processi.

A questo riguardo io dirò francamente che delle poche cognizioni che io ho in materia industriale, se ne ho acquistate un terzo colla mia esperienza, i due terzi infallantemente io

li ho acquistati conversando, ragionando, discorrendo con industriali della mia come di altre sfere.

Io credo adunque che l'utilità in massima delle esposizioni non si possa menomamente porre in dubbio.

Ma qui viene la questione, se le medaglie per se stesse abbiano una grande efficacia.

Io per me lo dichiaro schiettamente, credo che le medaglie abbiano pochissima o forse nessuna efficacia. Se tuttavia si vogliono conservare, io credo che nessun danno ne verrà; anzi si otterrebbe una notevole economia, quando all'oro si sostituisse l'argento, all'argento il rame ed al rame il ferro. Io credo che le migliori medaglie che si danno agl'industriali, le più efficaci non siano già quelle che distribuisce la Camera di commercio, nè quelle che danno le Commissioni ed i giurati, ma credo che siano quelle che moralmente aggiudicano agl'industriali i consumatori. (*Bene!*)

Se tuttavia voi persistete a conservare le medaglie, io vi propongo di essere piuttosto avari coi capi, coi proprietari degli stabilimenti, e di dispensarle a preferenza a quell'operaio attivo, laborioso, intelligente, che concorre specialmente, precipuamente alla formazione ed al perfezionamento di quel dato lavoro, di quella data opera aggiudicata degna di premio.

Come dissi, l'utilità delle esposizioni può accrescersi sotto certi rapporti, come può ridursi a minime proporzioni.

Diffatti nelle passate esibizioni ho visto qualche volta a magnificare coloro, a far degli elogi grandi a coloro che espongono una quantità immensa di prodotti, una grande varietà di prodotti, quasiché un uomo, un'officina, uno stabilimento industriale possa essere destinato da solo a fornire ad una grandissima consumazione, alla consumazione di tutti i ceti, dal povero al ricco.

Pur troppo, per il passato, quando il paese era ristretto entro piccoli limiti; pur troppo quando i consumatori si riducevano a 4000000 di abitanti, era una dura, era una ineluttabile necessità per gl'industriali il dover alimentare i loro stabilimenti con una svariata serie di oggetti, con una quantità non lieve di articoli tra di loro svariati. Ma, dico, a preferenza di fare degli elogi a questo sistema, si doveva piuttosto ciò considerare come una cattiva, una brutta necessità, giacchè tutti gli economisti sono d'accordo che colui il quale vuol produrre tutto od un po' di tutto, non produce mai nulla nè di buono, nè di bello, nè di economico.

Talvolta ancora si accordavano distinzioni a persone che lavoravano anni intieri per produrre alcuni articoli, alcune opere che non rappresentavano menomamente nè l'industria corrente di quegli'industriali, nè la loro vendita ordinaria.

La mia opinione, come già asserii, sarebbe che si potrebbero abolire tutte le medaglie; la mia opinione sarebbe di lasciar giudice il pubblico, il quale percorre le sale dell'esposizione, di lasciarlo giudice della bontà relativa dei prodotti. Ma siccome forse mi si darebbe la taccia di rivoluzionario in materia economica, come nei giorni passati in materia politica ho sentito tacciare di rivoluzionario l'onorevole deputato Ferrari, io non farò nemmeno questa mozione.

Tuttavia mi limiterò ad una semplice osservazione, e chiuderò le poche mie parole.

Ieri l'illustre Tomati diceva che l'armata, le fortezze, le caserme erano ispezionate dai cardinali. Io credo che, pur troppo, la stessa cosa non sia nuova nel nostro paese. Il caso volle, perchè non incolpo nessuno, il caso volle che io, industriale, nulla più che semplice industriale, facessi parte di una Commissione che doveva giudicare sulla bontà

relativa dei clarinetti, dei flauti, delle viole, dei pianoforti! (Si ride)

Io faccio quest'avvertenza sperando che i cardinali non sieno più ispettori d'armate e gl'industriali non sieno i giudici naturali di strumenti musicali.

Io prego dunque la Camera a voler appoggiare la proposta di legge che fu presentata al banco della Presidenza, perchè io credo che ne risulteranno degli utili risultamenti non solo materiali ed economici, ma eziandio morali e politici.

In rapporto degli interessi materiali poi non esito finalmente a dichiarare che le antiche provincie, per questo rispetto, conoscono assai più le piazze di Parigi, di Lione e di Londra, che non conoscano le città di Firenze e dell'Emilia. Necessità dunque di provvedervi.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Pareto ha facoltà di parlare.

**PARETO.** Io sarò brevissimo. Applaudo grandemente all'idea che suggerì di cambiare in un'esposizione generale, nazionale, una parziale, direi, e provinciale; applaudo pure al ritardo proposto, perchè in così breve tempo non si sarebbe potuto dare alla medesima quella estensione che si desidera.

Io non entrerò nei particolari per appoggiare questa proposta ed indicare tutti i vantaggi che da essa provengono; solo vorrei dare un aspetto anche più largo alla legge; vorrei che si dicesse che vi sarà ogni cinque anni un'esposizione generale da portarsi nelle diverse principali città dello Stato. Così noi daremo una testimonianza dell'interesse che prende il paese all'industria ed all'agricoltura; daremo anche un pegno alle diverse parti d'Italia, che si sono riunite a noi, che si vuole di ciascun centro loro fare a vicenda un centro dell'industria e dell'agricoltura di tutta l'Italia.

Pare a me che sarebbe molto giovevole e degno di lode, e sarebbe anche uno dei primi provvedimenti da prendersi da noi quello di dichiarare che ogni quinquennio vi sarà un'esposizione generale del regno e dell'Italia in una delle principali città del regno stesso.

La mia proposta non tende dunque ad altro che ad estendere maggiormente quella fatta dai benemeriti promotori della esposizione in Firenze, e ciò per dare un'idea più grandiosa, più italiana a quel progetto, che era italiano bensì, ma limitato, mentre io vorrei generalizzare la proposta, estendendola ai principali centri d'Italia e agli anni avvenire.

**PRESIDENTE.** Osservo all'onorevole deputato Pareto che per ora non si potrebbe modificare questo disegno di legge, perchè si tratta solo della presa in considerazione.

Quando la Camera abbia deliberato in proposito, egli potrà negli uffici proporre quelle mutazioni che stimerà opportune.

**SUSANI.** Chieggo facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SUSANI.** Come uno dei proponenti, e sapendo quali sono le intenzioni che hanno ispirato la presentazione di questo disegno di legge, credo di poter asserire, a nome de' miei colleghi, che essi accettano ben di buon grado la proposta fatta dal deputato Pareto...

**PRESIDENTE.** Perdoni: come avvertiva, ora non è il caso di addentrarci a discutere la proposta del deputato Pareto; si tratta di vedere se si voglia prendere in considerazione il disegno di legge proposto dal deputato Sella Quintino, non già di modificarlo; ciò si farà in seguito, quando verrà esaminato negli uffici o discusso in pubblica seduta della Camera.

Ora, siccome siffatta proposta non fu avversata da alcuno, anzi caldamente appoggiata da tutti gli oratori che presero a

parlare, mi pare che sia il caso d'interrogare la Camera in proposito.

Voci. Sì! sì!

**SANGUINETTI.** Prima che la proposta sia mandata negli uffici per esservi esaminata, sarebbe bene, mi sembra, di conoscere quale è la spesa che è per risultare dalla sua attuazione. (Movimenti)

**CORSI, ministro.** Comincerò dal ringraziare gli onorevoli proponenti della legge di avermi prevenuto in un progetto che avrei divisato di presentare alla Camera appena il Ministero di agricoltura e commercio fosse stato legalmente costituito.

Era infatti mio intendimento di pensare seriamente alle esposizioni industriali, che ritengo utilissime allo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria, e di sottoporre perciò alla Camera un progetto, a un dipresso quale proponeva l'onorevole Pareto, di esposizioni a tempo determinato.

Il Governo della Toscana, il quale non aveva attribuzioni che oltrepassassero gli antichi confini di quello Stato, non potè fare un decreto se non per ordinare una esposizione parziale per la Toscana medesima; se l'avesse potuto, io non dubito di non interpretarne giustamente i sentimenti, dichiarando che avrebbe di grandissimo cuore esteso quel provvedimento per tutta Italia.

Il deputato Sella ha già egregiamente sviluppate le ragioni che giustificano la sua proposta e dimostrano come l'esposizione che chiede di stabilire pel 1861 in Toscana, oltre ad servire l'utilità generale delle esposizioni tutte industriali ed agricole, abbia di più il vantaggio di essere quasi preparatoria di quella che si aprirà probabilmente in Inghilterra pel 1862, ove l'Italia ingrandita e rigenerata ha il diritto di tener distinto luogo, come lo tenne per l'addietro, comunque divisa in piccoli Stati.

Ha rilevato inoltre come l'esposizione, della quale fa parola nel suo progetto di legge, serve in certo modo di una rivista casalinga tra noi per estimare le forze de' diversi Stati ora aggregati, e dà abilità ai commercianti di poter sapere ove trovare una gran quantità di prodotti che nascono probabilmente in casa nostra e che si procacciano all'estero per non conoscere una ricchezza che esiste nel nostro paese.

Avendo quindi egli già esposte le ragioni che militano a sostegno del progetto presentato, io non posso che limitarmi ad applaudirvi ed a dichiarare che l'esposizione del 1861 ci servirà di esempio e di esperienza all'effetto di determinare sì e come possano farsi esposizioni a periodi determinati nell'interesse generale dell'agricoltura e dell'industria d'Italia.

Dichiarerò pertanto che il Ministero acconsente di buon grado alla presa in considerazione di questo disegno di legge, e che anzi invita la Camera ad unirsi a lui per far sì che al più presto possibile la legge, esaminata negli uffici, sia discussa nella Camera, e gl'industriali e gli agricoltori possano essere in grado di preparare in tempo utile i loro prodotti che intendono di mandare alla futura esposizione.

Termino finalmente col ringraziare l'onorevole proponente delle cose gentili che ha voluto dire riguardo alla Toscana, e col promettergli, a nome della provincia a cui appartengo, che si porrà ogni cura affinchè tutti i produttori ed agricoltori dello Stato possano ricevervi quella lieta e cordiale accoglienza che merita la stessa cortesia colla quale il preopinante volle trattare la mia provincia natia.

**PRESIDENTE.** Metto a partito la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal deputato Quintino Sella. (La Camera approva.)

Ora verrà stampato e distribuito negli uffici.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE IN TOSCANA DI ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE PENALE E DELLA LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge concernente la promulgazione nelle provincie toscane d'alcuni articoli del Codice penale sardo, e di altri della legge sul Consiglio di Stato.

Prego il signor ministro di grazia e giustizia a dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'accetto.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Il deputato Audinot ha facoltà di parlare.

**AUDINOT.** Ogniquivolta mi si presenterà opportunità di unificare maggiormente fra loro le diverse provincie dello Stato, adottando quella uniforme legislazione che deve assimilarle interamente, io l'accetterò sempre con pronto animo; in questa occasione dunque, e nelle delicate circostanze in cui trovasi lo Stato, io voterò questa legge.

Ma crederei mancare a me stesso e all'interesse delle mie convinzioni, se in queste circostanze votassi silenziosamente la legge proposta, senza porvi innanzi poche, ma gravi considerazioni, e se non formulassi al Parlamento e al Ministero un mio caldo voto, un mio vivo desiderio.

Io non analizzerò con voi l'articolo 268 del nuovo Codice penale; non ne esaminerò la portata e la gravità; voi apprezzerete, o signori, la riserva che io impongo a me medesimo.

Comunque sia, io aggiungerò soltanto che io desidero ardentemente che alla futura Sessione, e nei modi che il Parlamento giudicherà più convenienti, esso entri coraggiosamente nella via di una maggiore separazione, se una totale è opera difficile e quasi impossibile, della Chiesa dallo Stato. Desidererei ardentemente che nel frattanto il contegno del Ministero verso il clero s'informasse possibilmente del principio di questa maggiore separazione e preparasse la coscienza pubblica ad accettarla e gli uomini di Stato ad operarla risolutamente.

In poche parole vi accennerò francamente quali sono le mie convinzioni in questa materia.

Io voglio che il sacerdote, nella sua qualità di cittadino, abbia cogli altri cittadini i medesimi diritti, i medesimi doveri. Non privilegi di sorta alcuna, non esclusione.

Riconosco però che, allorché nell'esercizio delle proprie funzioni di sacerdote, questi offende apertamente la legge dello Stato, egli è maggiormente imputabile; ma in questo caso soltanto, perchè egli ritrae dal suo Ministero una autorità che come semplice cittadino non avrebbe; in questo caso soltanto, io dico, credo il sacerdote maggiormente imputabile che un altro cittadino, passibile quindi di maggior pena.

La missione del sacerdote è tutta di morale e di pace; egli non deve escirne, deve rispettare la legge dello Stato. Ma se nella sua missione, tutta di morale e di pace, il sacerdote deve rispettare la legge civile, nell'esercizio di questa missione il sacerdote dev'essere libero completamente. Nè lo Stato, a parer mio, opererebbe saviamente introducendo la propria autorità e reclamando ad ogni atto politico la consecrazione dei riti religiosi e l'intervento della Chiesa, quasi che ad ogni progresso politico, nazionale, liberale, mancasse una cosa essenzialmente necessaria quando manchi l'intervento del clero e la consecrazione dei riti.

Lasciamo, o signori, liberissimo il clero di accettare o di non accettare i progressi della libertà e dell'incivilimento, purché nei fatti rispetti la legge civile. Se egli, libero da ogni pressione dell'autorità civile, e pur sicuro e tranquillo nello esercizio della propria autorità spirituale, non riconosce, non favorisce, non consacra i desiderati progressi della vita nazionale e libera, oh! allora vedrà il popolo separarsi da lui, e vedrete prestamente operarsi e compiersi entro il clero stesso una evoluzione morale da cui avrà origine quella riconciliazione fra popolo e clero che deve essere feconda d'immensi ed utili frutti per la moralità ed il benessere delle nazioni. (*Bravo!*)

Ma se all'incontro voi ad ogni passo della vita politica invocherete il clero, come quasi dipendenza dell'autorità civile, ad intervenire alla consacrazione delle diverse fasi della medesima vita politica, non vi meravigliate poi, non accusate il clero se nello svolgersi, se nell'avvicinarsi degli umani eventi lo vedrete, fattosi istrumento d'ogni umana potestà, chiamare ugualmente e successivamente le benedizioni d'Iddio tanto sul capo del tiranno, quanto su quello del liberatore della nazione.

Concludo, signori. Nella separazione dello Stato dalla Chiesa, e così viceversa, sta il più grande problema del nostro incivilimento. E questa separazione sarà feconda apportatrice d'immense conseguenze e procurerà la riconciliazione desiderata fra il clero ed i popoli.

Sarà dunque bello, sarà grande se l'Italia, che è l'ultima fra le nazioni della razza latina a sopportare i funesti effetti della teocrazia, sarà la prima ad entrare risolutamente in questa via di separazione della Chiesa dallo Stato e a proclamare l'intera indipendenza e la libertà della Chiesa siccome proclama e vuole l'intera indipendenza e libertà del potere civile.

Chiamato a sanzionare col mio voto l'applicazione dell'articolo 268 del Codice penale, ho creduto necessario, per mantenere pura l'interesse delle mie convinzioni su tale delicato argomento, di presentarvi queste mie considerazioni; ma non voglio suscitare per incidente una così grave questione, e non si potrebbe, nè accetterei ora precocemente la discussione su questo terreno.

Parvemi ancora che a me quanto ad altri spettasse di parlare in favore della separazione della Chiesa dallo Stato, e in favore della reciproca indipendenza; a me la cui vita fu una continua protesta contro la teocrazia; a me che sedetti nella Costituente Romana; a me la cui voce certamente non può essere sospetta di clericale amore. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Giorgini ha facoltà di parlare.

**GIORGINI.** Dopo le parole dette dall'onorevole Audinot, non potrei altro fare che associarmi ai sentimenti e ai voti da lui espressi.

Come l'onorevole Audinot, domandando la parola, io non intendo di fare un discorso, ma una semplice dichiarazione del mio sentimento. Io non intendeva discutere se le disposizioni legislative dell'antico regno che ci si propone di estendere ora alla Toscana rispettino tutti egualmente i limiti assegnati all'ingerenza dello Stato nel governo della società religiosa.

Il dubbio poteva nascere per me, anzi per me non era nemmeno un dubbio, a fronte della disposizione contenuta nell'articolo 268 del Codice penale, al quale appunto e principalmente alludeva l'onorevole Audinot.

Il momento per sollevare una questione di principio, sarebbe, lo riconosco, assai male scelto: le passioni sono ora troppo concitate, e le diffidenze troppo profonde, e, dicia-

molo pure, troppo legittime perchè una tale questione possa ora trattarsi con frutto. Dico di più, il momento nel quale una parte ragguardevole del clero cattolico disconosce in un modo così flagrante gl'incontestabili diritti dello Stato, non è il momento nel quale si possa pretendere da noi che ci mostriamo troppo puntuali e scrupolosi osservatori dei diritti spettanti al potere spirituale. Ma se la questione non vuole essere messa in campo, ella non dee nemmeno essere pregiudicata. Se le relazioni tra lo Stato e la Chiesa non sono soddisfacenti, se il bisogno urgente della difesa può obbligarci ora ad uscire dai confini prescritti all'azione regolare dello Stato, ciò non deve impedirci di riconoscere questi confini, di riservali, di riservare la questione che li riguarda.

Intendo come il diritto della guerra, anche quando alla medesima si voglia conservare un carattere puramente difensivo, consenta d'invadere talvolta l'altrui territorio. È in questo senso, e solamente in questo senso, che io accetto la legge.

La disposizione dell'articolo 268 del Codice penale sardo non è, a' miei occhi, un principio, ma un espediente. È rimedio, se vogliamo, necessario, ma che non deve confondersi colla salute. (*Segni di assenso*)

Avendo fede nella libertà, ho fede nella più sacra, nella più inviolabile di tutte le libertà, la libertà della coscienza. La libertà di coscienza, o, che torna lo stesso, l'emancipazione del pensiero, la secolarizzazione dello Stato, è per me la più importante conquista della civiltà moderna. Questo germe fecondo e generoso, deposto nel nostro Statuto, aspetta ancora di svolgersi nel sistema delle nostre istituzioni politiche. Ed io confido che a voi non parrà inopportuno, nè indegno di questo primo Parlamento italiano, che io faccia questa dichiarazione, alla quale sarei lieto di veder associarsi il Governo, che cioè il voto che noi stiamo per dare non impegna, non pregiudica l'avvenire; non impedisce a me, nè a tutti quelli che come me credono nella libertà religiosa, la speranza di giorni più fortunati, nei quali questa libertà potrà essere da tutti invocata, da nessuno temuta. (*Bravo!*)

**MACCHI.** Dopo le parole dette dal deputato Giorgini vorrei richiamare l'attenzione della Camera alla vera questione, come l'ha posta l'onorevole Audinot.

Parrebbe che il signor Giorgini si rassegni a vedere quest'articolo di legge come atto di rappresaglia contro il clero, vista la condotta così poco patriottica del clero in questo momento.

Ma le osservazioni del deputato Audinot erano fatte non nell'interesse del clero, erano fatte nell'interesse della libertà, nell'interesse della giustizia, nell'interesse nostro.

Il paragrafo 268 del Codice penale minaccia il clero il quale fa indebito rifiuto dei propri uffici in modo da turbare la coscienza pubblica, e finchè il clero è sotto la dominazione dello Stato, certo questa è pure un'arma contro di lui; ma le leggi non sono fatte solamente per quest'oggi, esse si fanno in modo stabile. Io citerò un caso solo che varrà a dimostrare come questo paragrafo possa essere rivolto contro lo Stato e contro le libertà nostre.

Non parlo dell'avvenire, perchè non voglio fare funesti presagi; spero che esso arriderà sempre per noi.

Trasportiamoci per un momento nel passato. Supponiamo di trovarci nel 1848. Nel 1848 il Governo nostro era esteso anche alle provincie lombarde. Se allora si fosse trattato di invitare il Parlamento a adottare questa legge, mettiamo che ci fosse stato un vescovo il quale non avesse voluto cantare il *Te Deum* per le vittorie nostre di Pastrengo e di Goito, a-

vremmo introdotto questa legge in odio di quel vescovo e lo avremmo punito.

Sgraziatamente accaddero in seguito i disastri che voi conoscete; al vescovo ripugna di farne festa. Ebbene Radetzki avrebbe potuto pigliar la nostra legge per punir il nostro vescovo, perchè si rifiutasse di cantare il *Te Deum* per la nostra sconfitta. Ecco il senso delle parole della proposta Audinot, senso abbastanza grave perchè la Camera, prima di votare, abbia a pensarci sopra seriamente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori che domandino la parola sopra la discussione generale...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Il signor guardasigilli ha la parola.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Non potrei, o signori, rimanermi silenzioso a fronte delle cose che si sono dagli onorevoli preopinanti piuttosto, direi, adombrate che non positivamente espresse, e di cui grande ella è assai la portata.

Riconosco la verità dei principii i quali si sono posti innanzi dall'onorevole Audinot e dall'onorevole Giorgini. Essi poggiano entrambi ad un concetto solo, vale a dire la rispettiva indipendenza del potere civile e del potere spirituale. Quindi, la questione dove sta e d'onde sorge? O, per meglio dire, chi è che non consenta nella verità di cotesti due eminenti principii, la libertà di coscienza, l'indipendenza dei due poteri?

Se non che l'attuazione loro essenzialmente riposa, come ben giustamente accennava l'onorevole Audinot, nella separazione della Chiesa dallo Stato; e qui sta veramente la difficoltà.

Ora, finchè questa separazione in realtà non esiste, finchè libere e indipendenti le due potestà nella loro essenza sono consociate insieme in un comune proposito, il benessere materiale, il perfezionamento morale dell'uomo, di qui sorgono quei conflitti che deploriamo pur troppo e contro le cui conseguenze della società civile ha diritto e dovere di provvedere quando la sua sicurezza ne possa venire turbata.

E questa applicazione tanto più riesce difficile quando l'una e l'altra potestà, intente a propugnare, ciascuna secondo il suo diritto, la propria indipendenza, portano innanzi quei mezzi coi quali rispettivamente possono riuscire al proprio scopo, a quello scopo che più particolarmente ne le riguarda. In ciò non può nè l'una nè l'altra di esse accusarsi.

Ma, appunto come avviene nelle lotte umane, come avviene dove l'errore facilmente s'inoltra, dove non è abbastanza esatto il concetto del proprio diritto, qui sta ai Governi, qui ai pensatori, qui agli uomini imparziali di fissare in giusto modo quel limite che separa le due potestà, che separa i due diritti, ed applicare le loro risoluzioni con apposite legislative determinazioni.

Quindi è antica, o signori, la storia di questa lotta. Questa in ogni tempo e in ogni nazione noi la vediamo trasmodare pur troppo una società, ora trasmodar l'altra, ma in guisa però che il senso morale infine sovrasti, e l'uomo imparziale e filosofo, tenendo fisso pur sempre lo sguardo alla meta, trovi il modo di proteggere ad un tempo la libertà di coscienza, la libertà d'opinione, la sicurezza sociale.

Quindi, se noi ci volgiamo alle leggi nostre, se noi ci volgiamo al nostro diritto pubblico e al diritto pubblico di tutte le nazioni civili, noi vedremo sempre come siansi questi principii sanciti, riconosciuti, e, per quanto fosse possibile, nelle contingenze dei fatti e delle circostanze attuali.

Non però, o signori, io potrei consentire coll'onorevole

Giorgini, che l'art. 268 sia nè più nè meno di uno spediente. Ben direi che è una conseguenza di quella consociazione della Chiesa e dello Stato, in cui tuttora versiamo. Quando ci troviamo quindi in questa posizione, non possiamo noi assurgere puramente a que' superiori principii ai quali s'informano i concetti degli onorevoli Audinot e Giorgini, e non ammettere altre leggi fuor quelle che esattamente vi corrispondano; ma dobbiamo rispettare e riconoscere nella mentovata disposizione quel mezzo col quale, senza dimenticare la libertà di coscienza, senza dimenticare l'indipendenza del potere spirituale, la società civile, come ne ha il diritto, tutela se stessa. Pertanto se esiste un male, il quale o sorga dalle circostanze speciali, o da quella complessa ragione di cose in cui tuttora versiamo, cioè non già la separazione della Chiesa dallo Stato, ma l'associazione loro, i legislatori debbono energicamente e coraggiosamente intervenire a far sì che il male cessi, e salvare la società.

Io credo adunque, senza inoltrarmi di più in quest'argomento, che l'art. 268 non è che la consecrazione di questo diritto.

Così esso rammenta alla società ecclesiastica, come stando congiunta colla civil società in una sola legge, in un sol patto, consociazione che lo Statuto solennemente sancì, essa debbe osservarne le leggi. Il perchè s'ella si valga del suo potere, non per esercitarvi l'alta e divina sua missione, ma per invadere il potere civile, o in qualche guisa per resistere alle nobili e generose aspirazioni dei popoli, i popoli hanno pure il diritto di sorgere e chiamare dal Governo e dai legislatori i provvedimenti opportuni. (*Bravo!*)

Questa, o signori, è la posizione in cui versiamo. Permettete mi che io non prosegua in applicazioni più speciali; siamo in tempi gravi. Questa sola protesta io fo: che vi sarà libertà per tutti; religione, libertà di coscienza; ma energia, ma ferma e decisa volontà di difendere la società da ogni usurpazione, da ogni attacco, che ne possa turbare o compromettere la sua destinazione. Questo è nostro dovere, e noi l'adempiamo. (*Bravissimo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo più la parola, interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

« Articolo 1. Saranno pubblicati ed avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 della legge 30 ottobre 1859, sulle competenze del Consiglio di Stato. »

Lo pongo a partito.

(È approvato.)

« Articolo 2. Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, approvato con la legge dei 20 novembre 1859.

« Per l'applicazione ed esecuzione delle pene comminate dai medesimi, saranno altresì pubblicati gli articoli 56, 60, § 2; 64, 64, 67 di detto Codice.

« La pena del carcere sarà scontata in Toscana, per i casi contemplati dalla legge presente, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario. »

**CAMPINI.** Domando la parola.

**TECCHIO.** Prima che si entri nella discussione dell'articolo 2° è necessario avvertire che è occorso un errore di stampa.

Invece di: *articolo 60, paragrafo 2°*, deve essere letto: *articolo 60, paragrafo 1°*. Qui si dice *alineae*, e in Toscana si dice *paragrafo*, perciò abbiamo adottato la dizione toscana.

**BOGGIO.** Domando la parola,

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Cempini ha facoltà di parlare.

**CAMPINI.** La Commissione da voi nominata per riferire su questa legge ha introdotto nell'articolo 2° una grave variazione al progetto ministeriale.

In questo si trattava unicamente di estendere alla Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sardo; dietro la proposta della Commissione, oltre ai predetti articoli, si vorrebbero estendere inoltre gli articoli 56, 60, 61, 64 e 67 del Codice stesso. Questi articoli sono quelli in cui è stabilito il modo di dividere le pene del carcere e della multa, pene che sono comminate a coloro che si rendono rei dei delitti colpiti dagli articoli che il Ministero propone di estendere.

Ora, o signori, può la Camera oggi introdurre in Toscana questo modo di divisibilità delle pene dedotto dal Codice sardo? Io credo che nol possa senza porsi in aperta contraddizione con se medesima, in quanto che ha un precedente che glielo vieta.

Non sono corsi ancora otto giorni che fu, con legge da voi votata, estesa alla Toscana la legge sarda sopra la stampa. Le pene che figuravano nella legge sarda per i reati di stampa erano, come nel caso attuale, la pena del carcere e la multa. Che cosa stabilì la Camera? Stabili che, sebbene queste pene fossero portate da una legge sarda, tuttavia, dal momento che venivano estese alla Toscana, dovesse la loro divisibilità misurarsi a termini degli articoli 17 e 22 del Codice penale toscano.

Gravi ragioni, voi lo rammentate, inducevano la Camera ad adottare questo partito. La prima era una ragione di *giustizia*, inquantochè sarebbe stato ingiusto, che per delinquenti giudicabili e giudicati in Toscana, la pena, nel caso di alcuni delitti, si dividesse in un modo, cioè a termini della scala toscana, ed in altri delitti, nello stesso paese commessi, si dividesse in modo diverso, cioè a termini della scala sarda.

In secondo luogo vi era un'altra ragione che spingeva la Camera ad adottare questo partito, ed era quella di evitare un'assurdità.

Infatti sarebbe stato assurdo che gli stessi magistrati avessero dovuto calcolare la divisibilità delle pene dalla diversità dei delitti, e perchè diverso era il delitto, dividere in un caso la pena in un modo, e in un altro caso, in un altro.

La Camera insomma, allorchando prese cotesta deliberazione che oggi la lega, mosse dal principio inconcusso di diritto penale, chè, se la pena può essere variabile nella sua quantità, giacchè la quantità della pena deve proporzionarsi colla gravità del reato, deve essere sempre invariabile nella sua divisibilità, poichè, qualunque sia il reato, la quantità della pena deve venir sempre divisa con norme identiche.

Il progetto ministeriale mi sembra che fosse compreso di questo principio, giacchè si era limitato a proporre la estensione degli articoli 268, 269, 270 del Codice penale, e non aveva menomamente parlato del modo di dividere le pene che da quegli articoli erano comminate, locchè lasciava implicitamente comprendere che nella divisibilità delle pene si sarebbe dovuta seguire la scala penale vigente in Toscana.

Ma, facendo anche astrazione, o signori, dalla gravità delle ragioni che militano per mantenere nella divisibilità delle pene la unità della scala medesima, io credo, lo ripeterò, che oggi, il prendere una decisione in contrario, sarebbe un porsi apertamente in contraddizione con ciò che la Camera stessa pronunciò non ha guari.

Non vi sarebbe infatti nessuna ragione, perchè l'altro giorno

venisse dalla Camera stabilito che le pene applicate ai reati di stampa si dividessero in un modo, ed oggi le pene per certi reati commessi dagli ecclesiastici si dividessero in un modo diverso. E mi permetta anzi la Camera una osservazione ulteriore, la quale sempre più mostrerà la giustizia di ciò che sostengo.

Se vi era un caso, o signori, in cui potesse in qualche modo essere giustificata l'adozione di una divisibilità diversa, sarebbe stato quello della legge sulla stampa. Là non si trattava di delitti comuni, là si trattava di delitti speciali, i quali erano da una legge speciale contemplati.

Forse si sarebbero potuti trovare degli argomenti, se buoni o cattivi non so, coi quali sostenere che, trattandosi di delitti che non erano delitti comuni, poteva riuscir tollerabile e non contrario ai sani principii di diritto penale il mantenere anche una diversa divisibilità di pene.

Ma nel caso nostro, o signori, noi siamo di fronte a veri e propri delitti comuni; noi siamo di fronte a reati che sono contenuti nel Codice penale sardo. È dunque una necessità logica che le pene per questi delitti comuni siano in Toscana divise nel modo stesso con cui sono divise quelle pene che il Codice penale toscano commina agli altri delitti comuni. Si potrebbe comprendere, ripeto, una divisibilità speciale di fronte ad un delitto *sui generis*, qual è il delitto della stampa, ma di fronte a un delitto comune, compreso nel Codice penale, non credo che questa diversità di divisibilità possa accogliersi.

Noi oggi non facciamo altro che prendere tre articoli del Codice penale sardo, nei quali si contengono disposizioni che mancano al Codice toscano, e renderli parte integrante di questo Codice.

Ora, o signori, quest'articolo crea d'oggi in avanti in Toscana dei nuovi reati comuni; non vi ha ragione perchè questi nuovi delitti comuni debbano, quanto alla divisibilità delle pene, essere giudicati diversamente da tutti gli altri delitti.

Ciò io non comprenderei, e spero che la Camera non vorrà adottare una simile mostruosità.

Io credo di poter fin d'ora prevenire un obbietto che mi verrà fatto dall'onorevole ed eloquente relatore della Commissione.

Mi si dirà che per l'articolo 60, paragrafo 1°, del Codice penale sardo, è lasciato tale e tanto arbitrio al giudice nella divisibilità delle pene, che le due scale, nel modo di dividere le pene, se non vengono ad essere identiche, vengono però a differire di ben poco, e che quindi, non essendovi più che una minima differenza, non vi è ragione per abolire quest'articolo.

Ma io credo che un tale argomento possa rivolgersi contro chi me lo oppone. Infatti, se, adottando la divisibilità sarda, abbiamo un modo che è identico o quasi identico alla divisibilità toscana, non vedo più la necessità di introdurre questa variazione alla scala attualmente vigente in Toscana. L'eguaglianza di tali disposizioni è un argomento di più per non estendere gli articoli sardi alla Toscana, e lasciare in vigore quelle disposizioni che ora vi sono, e che porterebbero presso a poco allo stesso fine.

Per questi argomenti io proporrei un emendamento. Questo emendamento consisterebbe nel sopprimere il paragrafo che comincia: *per l'applicazione, ecc.*, e nell'aggiungere all'altro paragrafo successivo queste parole: *e verrà divisa (la carcere) del pari che la multa ai termini degli articoli 17 e 22 del Codice penale toscano.*

Io non vorrei, o signori, proponendo quest'emendamento,

che si potesse sospettare essere io tenero della conservazione delle leggi toscane, e molto meno dell'autonomia di quella provincia.

Credo d'essere superiore ad ogni sospetto di amare l'autonomia della provincia a cui appartengo, perchè amo quanto altri ma l'unificazione delle leggi, ma io ritengo che questa unificazione debba farsi in un modo scientifico e ponderato, e non già a brani ed in un modo confuso e parziale, che, a senso mio, è contrario alla giustizia, è contrario alla logica, ed è contrario soprattutto ai principii scientifici del diritto penale. (*Bravo! Bene!*)

**BOGGIO.** La legge colla quale si propone l'applicazione alla Toscana di alcuni articoli del nostro Codice penale non credo possa essere chiamata legge di circostanza, in quanto che essi, a parer mio, nella sostanza loro s'informino ai veri principii del diritto. Ma ho chiesto facoltà di parlare perchè in uno di questi articoli si è introdotta una disposizione che non era per l'addietro nel nostro Codice penale, come non era in quella legge speciale che si fece nel 1854.

Annovera l'articolo 268, tra i casi di sanzione penale contro i ministri del culto, *l'indebito rifiuto de' proprii uffizi*, che turbi la coscienza pubblica o la pace della famiglia.

Non ho difficoltà ad accettare le altre parti di quest'articolo, perchè il sacerdote, il quale nell'esercizio del suo ministero pronuncia un discorso contenente censura delle istituzioni e delle leggi, od addivene a fatti di natura tale da eccitare disprezzo o malcontento, commette un reato speciale che ha riscontro analogo in quello del funzionario pubblico che prevarica o che abusa della sua autorità.

Fin qui siamo nel diritto comune, siamo nel diritto razionale; ma non posso ugualmente consentire in questo, che lo Stato abbia diritto di dichiarare che l'amministrazione dei sacramenti, che l'esercizio d'un rito religioso costituisca un dovere politico e civile del sacerdote, in guisa che il rifiuto di simil atto lo esponga a procedimento. Concedere allo Stato il diritto d'intervenire quando un sacerdote, un vescovo compie o nega un atto d'ordine meramente spirituale, mi pare cosa tanto assurda, tanto illogica, tanto contraria ad ogni principio di libertà, che, sebbene già stia scritta nel nostro Codice penale, del che mi duole, tuttavia crederei di mancare a un dovere se trascurassi quest'occasione di far ciò solo che per noi si può, protestando contro quella clausola di legge che reputo una violazione flagrante ed apertissima di principii che debbono essere sacri ad ogni vero liberale.

Oltrechè io non vedo come possa mai avverarsi il caso in cui un sacerdote commette il reato, di cui parla quest'articolo 268 nella clausola che ho dianzi accennata, come mai può succedere che un ecclesiastico rifiuti indebitamente i proprii uffizi? Che obbligo ha esso verso lo Stato perchè si possa facciare d'*indebito* il suo rifiuto?

Il sacerdote non è presso di noi ufficiale dello Stato, e spero che non lo sarà mai, perchè i sacerdoti ufficiali od impiegati dello Stato non sono e non possono essere altro che stromenti passivi nelle mani del Governo; e pur troppo gli esempi contemporanei ne fanno amplissima testimonianza.

Aggiungo che la clausola, di cui si discute, è inutile tanto presso di noi come in Toscana; poichè, se pur troppo verissimo ora in una condizione eccezionale di cose, la conseguenza della quale è che sia assai vivace la lotta fra i due poteri, e che in questa lotta pur troppo si abusi del nome della religione a fini che nulla hanno di religioso; se ciò è vero, è vero altresì che abbiamo rimedi sufficienti. Li abbiamo noi e li ha la Toscana; li abbiamo noi nelle tradizioni e nelle consuetudini antiche del regno, nell'appello per abuso;

rimedio straordinario che io spero debba scomparire col tempo, perchè mi lusingo debba cessare il male stesso che lo rese necessario, ma che accetto finchè durano queste condizioni anormali, a patto però che conservi il suo carattere eccezionale, perchè a niun modo la logica e la coscienza mi consentono di approvare che sia introdotto nel Codice penale come principio normale di legislazione.

La Toscana ha essa pure questo rimedio. Ne possono fare fede i colleghi che ci mandò quella nobile e gentile provincia, e ne abbondano gli esempi nella storia della Toscana. Citerò fra i molti un solo, che ora mi ricorre al pensiero in questa improvvisa discussione, alla quale io non mi attendeva punto.

Citerò l'esempio di monsignor Piccolomini, vescovo di Pienza, il quale, nel 1764, se non erro, veniva portato ai confini, e gli si sequestrava il temporale per attentato contro l'ordine pubblico.

La Toscana ha dunque, come noi abbiamo, come la Francia ha, come tutti gli Stati cattolici hanno, i rimedi straordinari che talvolta possono occorrere a mali straordinari.

Colla clausola dell'articolo 268, contro la quale io protesto, noi invece convertiamo in principio assoluto di diritto ciò che non debb'essere che uno spediente di utilità; noi alteriamo profondamente i rapporti fra le due potestà; noi spingiamo lo Stato fuori della sua giusta e naturale sfera di azione; noi commettiamo quella stessa usurpazione che a buon diritto rimproveriamo alla Chiesa.

A questo modo lo Stato giudicherà intorno alla concessione e al diniego de' sacramenti, intorno alla celebrazione dei riti sacri; poichè, o signori, chiamiamo le cose col loro nome, *questo indebito rifiuto dei propri uffizi*, che altro vorrà dire, se non appunto che, se un vescovo sospende a *divinis* un sacerdote, se un prete nega l'assoluzione, se un parroco ricusa il viatico, se un monsignore od un arciprete non canta il *Te Deum*, l'autorità civile interverrà, e si faranno processi, e si applicheranno pene! È giusto, è ragionevole che in un argomento di natura esclusivamente spirituale, lo Stato s'ingerisca e sia punito un sacerdote che avrà fatto ciò che, a torto od a ragione, avrà creduto suo debito di coscienza nell'esercizio del suo ministero? Le avete calcolate le conseguenze di questo sistema? (*Rumori di conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di far silenzio.

Alcuni membri di questa Camera si sono lagnati che le nostre discussioni sono talvolta stampate con errori. La stenografia non ne ha tutto il torto, perchè molte volte, per causa del bisbiglio, è nell'impossibilità di raccogliere le parole degli oratori. Quindi io prego i deputati a voler astenersi da queste conversazioni, se no, si rinnoveranno gl'inconvenienti che ho accennati. (*Segni di assenso*)

**BOGGIO.** Duolmi che, non essendo la mia parola all'altezza dell'argomento, non basti a trasfondere nella maggioranza de' miei colleghi la convinzione profonda e sicura che è in me; però, nell'imprendere a favellare su questo argomento, io ben prevedeva che esso non m'avrebbe acquistato popolarità o favore dentro o fuori questo recinto; ma, o signori, io ho la persuasione di adempiere un dovere mentre esercito un diritto, perciò svolgerò tutto intiero il mio concetto, senza ambagi e senza restrizione.

Dico adunque che noi, mettendoci per questa via d'ingenerenze indebite, ci rendiamo colpevoli di quello stesso errore (che talvolta assume finanche il carattere di colpa) che siamo soliti rimproverare, e con giustizia, a quel ceto contro il quale principalmente è diretto l'articolo 268 del Codice penale.

Noi vogliamo punire, e ne abbiamo ragione, le usurpazioni della Chiesa sullo Stato, l'abuso dei mezzi spirituali e del sa-

cro ministero a danno della società civile, e sta bene. Ma perchè, alla nostra volta, usurperemo le ragioni della Chiesa, abuseremo la forza materiale contro le ragioni dello spirituale?

Io detesto i preti politicastri; ma del pari detesto, e forse più, i Governi teologastri. Contro i primi bastano a difendermi la ragione e il buon senso; contro i secondi non veggio rimedio possibile.

Inoltre questa clausola di legge, nella mia convinzione, è un vero regresso.

Dal giorno in cui, dodici anni fa, lo Statuto venne promulgato, fu unanime, può dirsi, nelle antiche provincie, fra gli uomini di parte liberale, la convinzione che esso iniziava l'era della separazione assoluta dello Stato dalla Chiesa.

I retri protestarono e protestano tuttavia contro questa tendenza: Governo e popoli non s'inquietarono di questa resistenza, e più d'un passo dopo il 1848 abbiamo fatto in quella via.

Tutto ciò che tende invece a far rivivere la confusione delle due potestà, è contrario allo spirito dello Statuto, alle aspirazioni della parte liberale, è un vero regresso.

E la clausola di legge, contro la quale io protesto, rinnova appunto l'antica confusione, intromettendo lo Stato nelle cose meramente spirituali.

Ripeto che non intendo rimanga disarmata la società civile contro i suoi oppressori, ma ridicolo altresì che abbiamo e per le antiche e per le nuove provincie mezzi più che sufficienti di tener in freno anche coloro che abusino il santo nome di religione.

Per queste considerazioni, nell'interesse del diritto comune e della libertà, della libertà che io credo debba splendere tanto per lo Stato come per la Chiesa; convinto che abbiamo i mezzi di condurre l'opera nostra riformatrice e rinnovatrice a felice compimento anche senza ricorrere a spedienti illogici, ingiusti, impolitici; persuaso che contro la lealtà e la fermezza del Principe nostro, il senno e la perseveranza dei popoli, nulla potranno le cieche e stolte resistenze, che a pretesto di religione si tentano; ma persuaso al tempo stesso che noi, entrando in questa via, lo ripeto, invece di andar avanti torniamo indietro, io respingo la clausola dell'art. 268, relativa al rifiuto degli uffici sacri.

E questa mia conclusione la concreto in una proposta che formulerò, non perchè io spero di vederla accolta dalla maggioranza, ma col convincimento di adempiere ad un dovere, e coll'intendimento di fare, se non altro, una riserva in favore del principio di separazione in cui ho una fede assoluta.

Io chieggo che dall'articolo 268 del Codice penale, che sta per essere applicato alla Toscana, si tolgano le parole: *indebito rifiuto de' propri uffizi che turbi la coscienza pubblica o la pace delle famiglie*.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Panattoni.

**PANATTONI, relatore.** Finchè gli onorevoli deputati Audinot e Giorgini dichiaravano i loro principii e facevano riserve intorno alla legge importantissima di cui è oggi questione, era debito nostro il tacere innanzi alla libertà delle opinioni ed alla non meno preziosa libertà delle coscienze.

L'onorevole ministro, fedele al principio della legge e guidato dai sentimenti che guidar debbono ogni ben condotto Governo, dava agli onorevoli deputati tali spiegazioni da farli tranquilli che la legislazione del nuovo regno italiano non porrà mai vincoli alla religione, nè confini alla libertà delle coscienze.

Ma ora l'egregio deputato Boggio solleva una questione la quale ci trarrebbe ai tempi del 1834, allorchè venne grave-

mente e lungamente discussa la legge che fu poi trasfusa negli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale. . . .

**BOGGIO.** Domando la parola.

Se mi permette una spiegazione. . . .

**PRESIDENTE.** Lo prego di non interrompere l'oratore.

**BOGGIO.** Con una spiegazione posso evitare all'oratore un discorso in parte superfluo.

**PRESIDENTE.** L'oratore lo permette?

**PANATTONI, relatore.** Io lo permetto, perchè sono pronto a dare adeguata risposta, prevedendo già quello che vuol dire l'onorevole Boggio. (*Harità*)

**BOGGIO.** Siccome l'oratore ha già previsto quello che intendo di dirgli, mi riservo a parlar dopo.

**PANATTONI, relatore.** Io diceva che l'onorevole Boggio solleva una questione di principii, la quale, pur troppo, anche nel tema da lui discusso, fu nel 1854 agitata.

Io so bene che nel Codice penale venne intercalata un'aggiunta. Ma l'aggiunta del Codice non è estranea ai motivi ed alle discussioni che dettero vita alla legge del 1854. E poi l'aggiunta del Codice non va giudicata da quella monca frase che poc'anzi leggevasi dall'onorevole deputato Boggio. Non finisce infatti l'art. 268 col dire: che punir si debba « l'indebito rifiuto de' propri uffici » commesso da' ministri ecclesiastici.

Se così fosse, di buon grado mi unirei al preopinante nel proclamare che la libertà, che vuoi rilasciata ai funzionari di ogni gerarchia, finchè stanno nei limiti della loro autorità, fosse accordata, e accordata, meglio che ad altri, ai depositari dell'autorità religiosa, ch'io stimo la più sacra di tutte quante se ne conoscono.

Ma l'articolo 268 dice ben altro; imperocchè dice doversi punire que' ministri della religione dello Stato o di un culto qualunque i quali, coll'*indebito rifiuto de' propri uffici, turbino la pubblica coscienza e la pace delle famiglie*. Onde il legislatore certamente non volle imporre un vincolo indiscreto ed indebito alla libertà degli uffici che sono propri della religione e del rito, e che si esercitano ne' limiti della funzione ecclesiastica; ma prendeva di mira la perturbazione esteriore, e quella inquietudine che s'ingenera nella coscienza pubblica, che disturba le famiglie e che agita la civile società; la quale società, siccome protegge la Chiesa e tutti i culti, così ha pure diritto di esserne aiutata e coadiuvata.

Ora potrà dirsi essere grave, delicata questione quella di stabilire quando il rifiuto dei propri uffici per parte degli ecclesiastici veramente turbi la coscienza pubblica e la pace delle famiglie. Ma appunto per questo l'articolo 268 fu dichiarato d'importanza politica; ed ecco il perchè fu ritenuto che attenesse al diritto pubblico; ecco il perchè ne fu affidata l'applicazione al migliore interprete delle convenienze pubbliche, cioè alla coscienza dei giurati.

Non è dunque il Governo che si preoccupi ad arbitrio di così delicata materia, e che faccia ad un tempo il legislatore, il giudice e l'esecutore; ma è invece la coscienza del pubblico e dei rappresentanti le famiglie quella che verrà a dichiarare il suo turbamento: sono i giurati i quali, depositari della fiducia pubblica, e testimoni della mira e degli effetti del rifiuto, saranno protettori ad un tempo, e della pubblica pace, e della indipendenza della Chiesa. In migliori mani non poteva riporsi questo sacro deposito degl'interessi della società e della libertà dei culti, e quando ciò viene affidato ai giurati, io credo e spero che l'onorevole Boggio debba acquietarsi. (*Bravo! Bene!*)

Ma, o signori, la vostra Commissione non doveva elevarsi all'altezza di questa disamina.

Nel Codice penale del 1859 era ormai insinuata la disposizione dell'articolo 268; anzi ella era legge del regno fin dall'anno 1854.

La Toscana non si sdegherà di ricevere disposizioni come quelle che si propongono. Sa invero di essere stata in ogni tempo (né con questo intendo far paragoni, né prorompere in troppo ardite parole) cultrice del diritto e delle leggi, e di averne talvolta offerti anche gli esempi; ma essa sa ad un tempo che la prima di tutte le leggi è quella dell'ordine sociale; né questo può esistere, e molto meno può comporsi e mantenersi concorde la nazione, senza moderare le autorità e i funzionari d'ogni specie con una legge generale.

Importa di consolidare il diritto pubblico, quando vuoi costituire la nazionalità; sicchè sarebbe troppo monca e di poco pregio la scienza, se si limitasse alle leggi ed alle provvisori di secondario bisogno, e se, invece di provvedere alla vita pubblica della nazione, ella si soffermasse unicamente ai subalterni interessi. Indi la Toscana si acconciò a un diritto pubblico nazionale che abbracciar deve anche i ministri dei culti, fino da quando essa rinunziò spontanea alla propria autonomia. Mi è grato di dirlo in quest'occasione, la Toscana vi rinunziò per fare la Italia, e non in ossequio alla protezione di estera potenza; né si preoccupò di badare se altri potentati avrebbero o no consentito al suo voto. Anzi la Toscana resistette alle tentazioni che le si facevano perchè dal suo voto recedesse, accettando gli onori di un regno centrale. Ma quando la Toscana ebbe profferita la sacra, e per lei inviolabile parola, parola sovrana e tutta sua, di voler essere parte del regno d'Italia, da quel momento ella giurò di volere un diritto comune, da quel momento s'impose il sacro obbligo di adottare ogni legge la quale conducesse a costituire e assodare il nuovo Stato italiano. (*Bravo!*)

Sarà, o signori, espediente pur troppo che, come tutte le altre leggi, così quelle del Consiglio di Stato, così il Codice penale, e non solo questi articoli, ma anche tante e tante altre disposizioni siano richiamate a disamina, e che questo regno italico abbia una legislazione la quale corrisponda all'alta sua sapienza, al bisogno della sua concordia ed alle necessità della soddisfazione universale. Ma oggi il Ministero ci richiama soltanto ad adottare un espediente momentaneo, vale a dire alla estensione anche in Toscana dei tre articoli summentovati.

Spettava dunque unicamente alla vostra Commissione il vedere se questa estensione convenisse o no; ma essa non era già richiamata e autorizzata a porre le mani sulla legge.

Se questa veramente avesse contenuto tale un assurdo, tale una illegalità, tale un'ingiustizia da non poterla accettare, la vostra Commissione avrebbe puramente e semplicemente ricusato d'introdurre in Toscana siffatta legge. Ma non vi era ragione di farlo.

Prima di tutto la Commissione prese ad esaminare l'articolo 127 del Codice penale toscano, e trovò che quasi combinava coll'articolo 200 del Codice penale Albertino. Perciò tutte quelle difficoltà che si presentavano intorno ai reati dei ministri ecclesiastici di fronte al Codice Albertino, e che furono ragione e cagione delle disposizioni adottate nella legge del 1854, quelle medesime vennero a determinare la vostra Commissione per l'adozione dell'articolo 268 del nuovo Codice penale.

Nè la Commissione poté rimaner esitante sulle ultime frasi del medesimo, intorno alle quali parmi caduto in equivoco l'onorevole preopinante. Imperocchè la Commissione trovò giusto che la società civile e le autorità che la rappresentano non comandassero ai culti e non sollevassero conflitti per i

discreti e semplici rifiuti di un ufficio ecclesiastico. Ma bisognava però riconoscere che potesse e dovesse l'autorità pubblica risvegliarsi e reprimere il disordine, quando quei rifiuti avessero mirato a produrre ed avessero prodotto il disturbo della coscienza pubblica, e della pace delle famiglie o dei paesi.

Imperocchè i disordini pubblici non si producono unicamente col fatto positivo, ma anche col fatto negativo, ossia col rifiuto; e sono allora gli effetti estrinseci quelli che la legge punisce. Non è già questa una creazione di reati nuovi ed inauditi, non è già questa una tirannide che la legge civile imponga allo esercizio degli uffici ecclesiastici; essa è giustizia.

Io quindi penso che, se l'onorevole Boggio vorrà pacatamente considerare quanto grave, quanto pericoloso sarebbe lo abolire o screditare l'ultima parte dell'articolo 268, egli recederà dalle sue considerazioni. E quando poi l'onorevole Boggio si faccia altresì a considerare che la vostra Commissione non aveva competenza, nè ricevè mandato dagli uffici per operare la resecazione che egli gradirebbe, dovrà egli pure riconoscere che essa ben fece; poichè non aveva altro potere che quello di considerare e proporre come gli articoli 268 e seguenti del nuovo Codice penale potessero introdursi in Toscana.

E qui preghiamo la Camera ad aver presente la relazione che fu elaborata da noi; essa vi troverà la ragione dei tre articoli desunta dai principii del diritto pubblico, dal rispetto e dalla convenienza verso la religione stessa. È grande il rispetto e la protezione che le si deve, quando i ministri suoi sono quali esser devono, e si comportano coi riguardi dovuti alla società. Ma sono altresì grandi i bisogni di reprimere gli abusi, e i disordini, ossia di depurare la religione medesima dal fallo e dal trascorso de' suoi ministri. Ed invero la causa della religione non iscapiterà mai, non patirà mai quando sarà represso l'abuso di coloro che dei sacri uffizi e funzioni formassero un mezzo per disturbare l'ordine e la quiete sociale.

Non intendiamo poi come possa rimproverarsi ai Governi costituzionali di non aver conservato certi espedienti di polizia, i quali suolevano in altri tempi servire all'arbitrio dei Governi dispotici. Se questo è ciò di cui intende oggi lamentarsi l'onorevole Boggio, a noi non è permesso di lamentarcene. Imperocchè ci facemmo a considerare che, se fu grande il merito delle leggi leopoldine, conforme notavasi nella nostra relazione, esse, malgrado anche i lodevoli servizi del *regio diritto*, lasciavano tuttavia a desiderare che s'introducessero forme di giustizia e si adottassero pene legali di fronte agli ecclesiastici che reluttavano nell'esercizio del loro ministero. Ciò appunto si conferma coll'esempio inopportuna-mente allegato dall'onorevole Boggio, di monsignor Piccolomini, vescovo di Pienza. Quando infatti venne arrestato, deportato e bandito, non era uguale in tutti la convinzione che quel funzionario ecclesiastico fosse trattato come portano i dettami e le forme di pubblica giustizia. Molti ritennero che il Governo agisse allora come legislatore, giudice ed esecutore ad un tempo; e che mentre era egli l'offeso, fosse anche il vindice di se medesimo.

Ora che cosa fa l'art. 268 del Codice penale? Esso eleva all'altezza della legge ciò che non era se non arbitrio, esso fa divenir pena quello che non era se non il soprammano del potere. E quando i funzionari ecclesiastici, invece di essere arrestati, puniti ed espulsi dalla polizia, saranno chiamati innanzi al pubblico, giudicati dalla pubblica coscienza, e puniti, ove occorra, dopo le prove, dopo le difese, colle pene della legge, avrà salvezza lo Stato, avrà trionfo la giustizia, avrà tutela la Chiesa medesima. (*Benissimo! Bravo!*)

Dopo sì alte questioni, e tanto superiori alla mia tenuità, alle quali mi richiamava l'onorevole deputato, che di diritto costituzionale è professore, io vengo a più tenue soggetto; vengo alla critica che l'onorevole deputato Cempini faceva all'art. 2° del nostro progetto.

Primieramente io debbo esonerare la Commissione dall'addebito ch'essa abbia voluto far opera fantastica, e portare una incongrua novità nel progetto dell'egregio ministro della giustizia.

La Commissione non pregiudicava ai principii, non intaccava il confronto dei Codici: ma ravvisava più consono, più politico, più espediente il ritenere accanto alla legge speciale del 1834, trasfusa oggi nel Codice penale sardo, le altre disposizioni con cui trovavasi combinata, ed alle quali andava connessa. Così facendo, per una legge che è ignota e nuova finora alla Toscana, la quasi unanimità dei commissari pensò di agire logicamente, anzichè offendere la logica, come ha creduto il deputato Cempini.

Inoltre la Commissione si diresse all'onorevole ministro, facendogli parte delle proprie considerazioni, e ne ottenne quel suffragio e quell'annuenza, che poc'anzi l'onorevole ministro pubblicamente testimoniava alla Camera. Checchè dica dunque l'onorevole amico Cempini, noi pagammo il dovuto omaggio prima alla logica, quindi anche all'autorità del signor ministro.

Ma noi dovevamo pagare anche un altro tributo di coerenza verso noi stessi, e di ossequio verso la Camera, che testè dicevasi avesse deliberato in termini differenti. Ed invero, come mai potevamo introdurre oggi un principio che stasse veramente in contraddizione con quello adottato tre o quattro giorni fa? Su questo punto la Commissione non fu immemore delle cose discusse a riguardo della legge sulla stampa, nè poteva esserlo, tostochè più commissari, ed io stesso, avemmo parte in quella discussione. Ma noi dovemmo tener conto delle differenze politico-legali tra le due leggi, e della novità assoluta della legge del 1834, ossia dei rammentati articoli del Codice penale sardo nella Toscana.

La nostra relazione, che la Camera ha sott'occhio, si è spiegata su ciò chiaramente; imperocchè, di quanto era stato detto per la legge sulla stampa, che non era nuova nè inusitata in Toscana, noi dovevamo conservare unicamente ciò che poteva corrispondere alla diversa economia della legge attuale ed ai differenti suoi effetti.

Quando allora gli onorevoli deputati Sineo e Chiaves combattevano un emendamento proposto dall'egregio deputato Morini, sostenevano che dovesse ritenersi, quanto alla legge sulla stampa, la divisibilità delle pene qual era prescritta nel Codice toscano; inquantochè (ed ho in mano gli atti della Camera) essi esplicitamente dichiaravano che i delitti di stampa vogliono essere trattati colla maggior benignità e con ogni larghezza possibile.

Ed in vero codesti passeggeri trascorsi, a differenza delle calcolate riluttanze e dei combinati trascorsi dell'autorità ecclesiastica, dipendono sovente da malintesi, da troppo frettolosi giudizi da non ponderate opinioni. E, se i delitti della stampa rivestono in qualche modo una indole politica, non la rivestono però in attitudine tanto pericolosa, autorevole e trascinante, quanto possono esserlo gli uffici, i sermoni e le provocazioni dell'autorità ecclesiastica.

Certamente il deputato Cempini non vorrà dare agli stampatori tanto dominio sulle coscienze e tanto ascendente sulle masse, quanto ne hanno i ministri della chiesa e dei culti.

Il caso è più grave: sicchè la legge piemontese, tutta nuova in Toscana, doveva adottarsi anche nelle sue parti esecutive,

perchè era fatta ad un fine e per effetti che il legislatore toscano del 1855 non poteva aver presenti, ognorachè s'inspirò al concordato fatto poco accortamente con Roma nel 1851.

Come dunque applicar al caso le mitezze del Codice toscano, conservate in riguardo alla stampa? Come dimenticar che i ministri dei culti, commettendo delitti taciuti da quel Codice, non possono esser puniti altrochè secondo le leggi piemontesi che li contemplavano? Altronde i ministri del culto, se delinquono nell'esercizio delle loro funzioni, sono rei doppiamente; sì perchè ne abusano contro le leggi esteriori, che avversano o che conculcano, e sì perchè ne abusano contro le leggi religiose, oltrepassando i confini di quella sacra missione, la quale vuol essere, non solamente temperata in se stessa, ma esemplare e benefica alla società.

Ecco perchè il tanto delicato ed importante esercizio dei culti, se esige da una parte i riguardi della legge, esige dall'altra parte quella maggiore circospezione e quei rigori che furono presi di mira dal Parlamento nel 1854, e che rientrano nella economia del Codice penale sardo del 1859.

L'onorevole Cempini chiamava delitti comuni quelli che si commettono dai ministri ecclesiastici nell'esercizio speciale delle loro funzioni, bastando per tale effetto, a suo credere, che gli articoli 268 e seguenti, da pubblicarsi in Toscana, siano stati inclusi nel Codice penale del 1859. Ma, o signori, delitti veramente comuni sono quelli i quali offendono il diritto comune a tutti i cittadini, non già quelli che sono aggravati da qualità proprie e dalla violazione di diritti speciali. Ed appunto i delitti dei quali qui si parla hanno questa seconda qualità, e l'hanno tanto più, perchè la legge tutela ad un tempo il potere politico, che è offeso, ed il ministero religioso, di cui venne abusato e che fu travolto dal sacro suo scopo in riluttanza o perturbazione.

Dunque i tre articoli speciali da pubblicarsi in Toscana si devono tenere connessi con gli altri analoghi, perchè questa legge ha un carattere suo proprio, e vuol essere presa come fu concepita dal Parlamento nel 1854 e come trovasi collegata con le altre disposizioni del Codice penale sardo.

Infatti chi dettò quella legge s'informò in tutto alle penalità del paese, e contemplò simultaneamente il modo del graduare, dell'applicare, dell'espriare le pene. Indarno poi si direbbe che, introducendo i questionali articoli di legge in Toscana, vi s'introduca una difformità, e peggio poi che si mettano accanto a leggi miti leggi più severe. Cotale difficoltà non sussiste in se stessa, nè in rapporto alla Toscana. Non sussiste la difficoltà in se stessa, imperocchè, ben guardando agli articoli 60 e 64 del Codice penale, dei quali non è stato immemore lo stesso onorevole Cempini, trovasi che le graduazioni e la divisibilità delle pene in Piemonte vengono temperate talmente da rendersi miti quanto per il Codice toscano e forse più. E veramente nei citati articoli è data facoltà di suddividere i gradi, secondo l'equo arbitrio del giudice, a misura delle circostanze speciali del caso. Vede dunque il Parlamento che pel magistero di questa legge equissima può addivenire che, senza amalgamare le disposizioni dei due Codici, possa facilmente il giudice temperare le pene, quanto gli permetterebbe di temperarle il Codice toscano.

Non sussiste poi in modo relativo la difficoltà: perchè, adottando con gli articoli 268 e seguenti del Codice sardo gli altri che ne regolano la esecuzione, non si crea un principio che sia in contraddizione col Codice toscano. Forse si trova nel Codice toscano un titolo di delitto che sia congenere al presente? Forse innestiamo colla legge nostra nel Codice toscano le progettate disposizioni, o diamo adesso alla Toscana una legislazione definitiva?

Se questo fosse, troverei giusta l'obbiezione dell'onorevole Cempini.

Ma noi adottiamo invece una legge speciale, e l'adottiamo per supplire al vuoto del Codice toscano, come nel 1854 l'adottava il Parlamento piemontese per supplire al vuoto del Codice Albertino.

Quindi non vi è contraddizione, anzi vi è molta coerenza a ritenere in questa provvisoria specialità anche le graduazioni, l'applicazione, il modo d'espiazione del Codice sardo.

Altronde, se si dovesse parlare di contraddizione e di disuguaglianza, io la troverei piuttosto maggiore e disdicevole al nuovo regno italiano, se la stessa legge penale dovesse essere applicata, graduata ed eseguita, riguardo ai funzionari ecclesiastici, in alcune provincie in un modo, in altre, in un altro. Invece la legge della stampa esisteva già in Toscana; la legge della stampa aveva giudizi e penalità anche in Toscana; onde non era da supplire colà ad un vuoto, come nel caso presente, ma invece bisognava aver riguardo allo stato dei diritti già regolati, bisognava aver riguardo alle osservanze del paese. Ma qui, dove bisogna supplire provvisoriamente ad un vuoto della legislazione toscana, bisogna supplirvi come si supplì nella Lombardia e nell'Emilia, bisognava che la legge identica fosse identicamente applicata ed eseguita anche in Toscana.

Poichè adunque colla nostra proposta non si offendono i principii di equità e di legalità, nè s'introducono contraddizioni, io spero che i giudicabili e i giudicanti troveranno più chiara, più facile la legge nostra, ricevendola semplice ed omogenea, anzichè rappezzata con due Codici non conformi.

Noi siamo nel provvisorio.

E se per ora, ed in questa materia, qualche arbitrio fosse da prendersi, prendiamolo nel senso d'introdurre un primordio di uniformità nel nuovo regno italico. Infatti non si deve distruggere, nè si deve tutto rifare; ma con eclettismo e con senno pacato bisogna raccogliere quanto ha di meglio ogni paese. Allorchè peraltro si prende ad imprestito una disposizione da per sé stante, com'è la presente, è bene prenderla con tutte le appendici esecutive se esse non guastano la legislazione locale. E così facemmo, affinchè in Toscana non abbia a giudicarsi e punirsi il clero differentemente da quanto avverrà nell'Emilia e nella Lombardia.

La vostra Commissione, o signori, ebbe quest'intendimento. Se essa errò, errò per un principio il quale è nazionale, per un principio che tende all'eguaglianza del diritto, per un principio che comincia ad inaugurare quella legislazione comune, che forma il desiderio di questo primo Parlamento italiano, cui mi glorio d'appartenere. (*Bravo!*)

**TURATI.** Credo mio dovere di prendere brevemente a combattere alcuni pregiudizi, alcune prevenzioni, per così esprimermi, le quali sembrano volersi mettere innanzi in questa Camera.

Voi ben sapete che io non sono molto tenero del Codice penale sardo; ma io dichiaro però che approvo pienamente quanto è disposto negli articoli che si vogliono ora estendere alla Toscana. Io son d'avviso che quegli articoli sono in piena consonanza coll'indole stessa della religione cattolica. La religione cattolica, fino dalla sua origine, fino dai tempi in cui era maggiormente perseguitata da' suoi più crudeli nemici, innalzò per essi le sue preghiere. I soldati cristiani combattevano per gli imperatori pagani, piegavano il ginocchio per essi in principio della battaglia, e imploravano pei loro nemici la grazia del Dio delle vittorie. Che sono alla fine le mutazioni, le trasformazioni degli imperi? La mano di Dio scherza nelle cose umane; egli suscita dalla polvere gli imperi e li sperde

nella polvere. (*Movimenti*) Questi sono decreti della sua provvidenza, ora per punire i regnanti dei loro abusi, ora per castigare delle loro colpe i popoli. La Chiesa ha sempre pregato in tutte le mutazioni degli imperi (*Ilarità*); e perchè ha pregato? Perchè è principio fondamentale che il suo regno non è di questo mondo, e allora appunto rispetta nella mutazione degli imperi i decreti della Provvidenza.

Ecco il vero motivo per cui il sacerdote non deve rifiutare il suo ministero al Governo costituito; non deve cassare, per così dire, que' decreti che non derivano dalla sua autorità; non deve rendersi giudice egli medesimo di ciò che s'attiene alle disposizioni della Provvidenza, i decreti della quale esso riconosce sempre nelle umane cose.

E così, fintantochè il sacerdote sta nella cerchia delle sue opinioni intorno a queste cose, egli è ne' limiti della sua libertà; ma, ogniquale volta, richiesto dall'autorità civile di consacrare col suo intervento le funzioni pubbliche che pare influiscano tanto, si rifiuta e fa scandalo, egli invade la sfera dell'altrui autorità, e per conseguenza cade sotto la sanzione penale. Se vuole, preghi pure nel suo interno per chiunque, anche pei tiranni (Iddio disperderà le sue preghiere), ma non si attenti di venir a turbare la pace pubblica. La disciplina ecclesiastica, la quale regola, per esempio, i sacramenti e le sepolture, non è una legge fondamentale, non è dogmatica; può adunque il sacerdote dispensarsi dall'applicarla, allorchè, eseguendola, ne vede sorgere gravi perturbazioni. Subisca dunque egli tutte le conseguenze dell'opera sua quando resiste alla legge civile, sapendo di non essere a ciò astretto dalla legge divina.

Per conseguenza io ritengo che senza ledere, anzi mantenendo la vera distinzione fra i due poteri, mantenendo l'indipendenza della parte religiosa e della parte civile, si possa dal potere civile punire colui che appunto ricusò di prestarsi, dietro l'inchiesta dell'autorità civile, a ciò che la Chiesa, con esempi costanti, non ha mai rifiutato a nessuno degli imperatori. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

**BOGGIO.** È certamente atto generoso quello dei rappresentanti della gentile e illustre Toscana che accettano con tanta spontaneità quei provvedimenti legislativi che, già essendo in vigore appo di noi, se vengono attuati in quelle provincie, compiono ed affrettano l'unificazione. Ma questa medesima loro generosità impone in contraccambio a quelli fra di noi, che non credono assolutamente buoni taluni dei nostri provvedimenti legislativi, il dovere di frenare questa generosità, in quanto li spingerebbe ad accettare anche le leggi cattive con loro danno sin d'ora, e poi con detrimento comune a tutto lo Stato.

Dimodochè, se egregiamente adoperò l'onorevole Panattoni, sorvolando sulle difficoltà giuridiche e razionali alle quali dà luogo l'attuazione in Toscana dell'articolo 268 del Codice penale tal quale è, e preoccupandosi di un solo obiettivo, l'unificazione, credo sia invece debito speciale dei deputati delle antiche provincie d'impedire, per quanto in loro è, che si estendano e si radichino troppo profondamente principii, la bontà dei quali è per lo meno assai dubbia.

Riconduciamo anzi tutto la questione a' suoi veri termini.

Quest'articolo 268 ha due parti distinte, dissimili. Nell'una sancisce una pena contro il ministro del culto che abusa dell'ufficio suo per recare offesa alle leggi ed all'ordine pubblico.

Su questo particolare ho già dichiarato che credo la repressione giusta e necessaria.

Giusta e necessaria, perchè essa discende dal diritto co-

mune: si punisce il sacerdote, come si punirebbe qualunque altro violatore della legge; e siccome la qualità sacerdotale e l'atto del delinquere nell'esercizio del suo ministero conferiscono al reato un carattere speciale, così ben a ragione s'applica a questo caso una sanzione speciale, allo stesso modo che con ispecialità di sanzioni si punisce, come ho già detto, il funzionario il quale abusa dell'ufficio suo, prevaricando, o in altro simil modo.

Questa prima parte dell'articolo 268 è dunque fuori di contestazione, perchè anch'io voglio tutelata e difesa efficacemente la società civile.

Ogni controversia rimane dunque circoscritta a quella seconda parte dell'articolo che non era nella legge del 1854, e la quale vuol punito l'indebito rifiuto degli uffici sacri.

E qui mi rallegro che la rara perspicacia dell'onorevole Panattoni, la quale potrei solo comparare alla fluidità della sua facondia, abbia in parte indovinato il mio pensiero nella sua arguta replica; dico *in parte*, perchè non posso consentire nella sua allegazione, che già in occasione della legge del 1854 si fosse discusso dell'argomento di cui ora trattiamo; mentre la verità è che nulla prescrivea quella legge intorno al rifiuto degli uffici sacri; e cotesta questione è nuova nel Parlamento; soggiungo poi che in addietro sempre si è creduto che, quando per circostanze eccezionali, un eccezionale rimedio fosse necessario, bastassero i mezzi che si trovavano nelle tradizioni e nelle consuetudini nostre.

E qui io non posso consentire nella sentenza dell'onorevole Panattoni, debba ogni cultore delle scienze giuridiche ed ogni amatore di libertà rallegrarsi di vedere elevato ad altezza di legge quanto prima era nell'arbitrio del Governo, o, come appo di noi piuttosto, nel discernimento e nel potere discrezionale dei magistrati.

Non posso consentire, in ordine a ciò di cui ora si discute, in tale sentenza sua; imperocchè mi piace di veder sorgere all'altezza di principio e di legge tutto ciò che ha in se medesimo efficacia giovevole allo Stato, che ha in se condizioni di vitalità feconda e durevole, e che s'informa ai dettati eterni del giusto e del vero.

Ma non mi posso invece rallegrare che si vogliano convertiti in legge durevole e permanente quei rimedi straordinari, i quali, accennando a mali che per l'interesse della società, per l'interesse dello stesso genere umano dobbiamo sperare sieno transitorii e passeggeri, debbono essi pure avere carattere transitorio e passeggero.

Non ignoro come pur troppo noi siamo in momenti gravi, nei quali, per una lagrimevole aberrazione di chi avrebbe maggior obbligo di temperanza e di mansuetudine, la libertà e lo Stato son fatti bersaglio ad acerbissimi assalti, ma io non posso, io non voglio credere che questa lotta debba durare in perpetuo; epperò, mentre consento volentieri al Governo i mezzi straordinari che occorrono a difesa della società minacciata, non amo di veder elevato a dignità di principio ciò che debb'essere solo uno spediente temporaneo; non amo di veder sancita nella legge una massima che equivale al dichiarare che la funesta e dolorosa lotta, alla quale ora assistiamo, non debba aver fine mai!

Del resto l'odierna controversia riducesi tutta quanta in questi tre quesiti: è logico, è giusto, è utile il sottoporre a sanzione penale un sacerdote che rifiuti il suo ufficio sacerdotale?

L'onorevole Panattoni mi renderà, spero, questa giustizia, che io mi mostro parato a seguirlo sin dove è possibile, dacchè mi risolvo a lasciar un momento in disparte e la logica e la giustizia per discendere con lui sul terreno dell'utilità.

È logico che lo Stato applichi pene temporali per fatti appartenenti esclusivamente all'ordine spirituale?

L'onorevole Panattoni avvertiva che l'articolo contiene qualche cosa di più, poichè assicura che si provvederà solamente quando dal rifiuto sia nata una perturbazione nella coscienza pubblica. Ma chi la giudica questa perturbazione? Chi mette in moto l'azione penale?

Soggiungeva l'onorevole Panattoni che giudicheranno i giurati, e che al giudizio dei giurati ognuno deve acquetarsi.

Rispetto la magistratura popolare; ma, per ciò appunto che io la vorrei sempre autorevole, mi sa alquanto di strano un sistema che mi conduce, fra le altre, a queste conseguenze, che i dodici giudici del fatto dovranno inquirere e pronunziare se quel tal parroco, quel tal prete abbia a torto od a ragione negata l'assoluzione... (Oh! oh! Rumori)

Odo rumori, che chiamerò di contraddizione, per usare un termine mite e non dirli rumori di disapprovazione, come forse dovrei dire per essere più nel vero; ma, non ostante questi rumori, debbo mantenere il mio concetto.

I giudici del fatto dovranno indagare le cause del rifiuto dell'assoluzione; non so veramente come faranno; se il penitente dovrà ripetere a loro la propria confessione, o il sacerdote addurre i motivi della sua ripulsa; ma io mi appello a quanti leggono l'articolo 268; chiedo loro se i termini di esso conducano sì o no a questa conseguenza; e me ne appello in ispecie all'onorevole guardasigilli, il quale, pochi giorni addietro, ebbe in altro recinto a sostenere, in argomento analogo a questo, una grave discussione, nella quale notai come egli, con quell'acume che lo distingue, abbia saputo assai bene tenersi sulle generali per non arrischiare proposizioni e dichiarazioni troppo esplicite che avrebbero potuto essere compromettenti.

L'articolo 268 punisce nel sacerdote l'*indebito rifiuto degli uffici* del suo ministero; e indubbiamente esso comprende fra i casi d'*indebito rifiuto* quello del diniego d'assoluzione o della ripulsa dei sacramenti.

E mi appello inoltre ai deputati delle antiche provincie, che già prima d'ora sedevano in questo Parlamento; mi appello a quanti ricordano i casi succeduti fra noi negli anni scorsi; dicano essi se l'occasione più celebre che nella nostra storia contemporanea si presentò per l'applicazione di questo genere di sanzioni non sia derivata appunto dal rifiuto del viatico ad un insigne uomo di Stato.

Dimodochè non si può contestare come questo articolo fra le sue applicazioni avrà pur questa, che dovranno i dodici giudici del fatto inquirere se, nel caso concreto che avrà originato il procedimento, il sacerdote abbia avuto o no ragione di negare l'assoluzione o l'eucaristia ad un penitente.

Ed a vienmeglio persuadersene, avverta la Camera che l'articolo 268 parla di rifiuto indebito.

Il mormorio di opposizione ch'io udiva un momento fa, voleva forse significare che taluni in questo recinto credono i giudici del fatto non debbano indagare i motivi, ma solo sian chiamati a pronunziare sul fatto del rifiuto. Ma io non vedo come quest'interpretazione si concilii col testo dell'articolo 268.

Esso distingue due casi di rifiuto: il rifiuto legittimo, che non sarà punito; il rifiuto *indebito*, che sarà represso.

Dunque, sempre quando un sacerdote sarà chiamato dinanzi al magistrato, si dovrà discutere s'egli aveva ragione sì o no di rifiutare i sacramenti; che se gli si volesse interdire questa discussione, l'epiteto *indebito*, che è qui unito alla voce *rifiuto*, diventerebbe un'ipocrisia; ed io non credo che alcuno di noi intenda fare una legge col proposito che i magi-

strati chiamati a darle esecuzione possano sopprimerne una parte!

Ma consente la giustizia che lo Stato s'intrometta in quest'ordine di controversie?

Coloro i quali credono che sia giusto che la Chiesa s'ingerisca nel temporale, potranno rispondere che è giusto che i magistrati laici s'ingeriscano nella concessione e nel rifiuto de' sacramenti; io che respingo ogni immissione della Chiesa nello Stato, per ciò stesso nego allo Stato il diritto d'ingerirsi in ciò che è esclusivamente spirituale.

Ma lasciamo dall'un lato, se così piace all'onorevole Panattoni, la logica, la giustizia; facciamo pure l'ipotesi che una necessità fatale ci stia sopra, e ci obblighi a provvedere in qualunque modo alla salute della patria. Or bene, conseguiamo almeno tale scopo con questa disposizione di legge?

La storia c'insegna, o signori, che la deviazione dai principii fondamentali sui quali debbono, come sopra la loro base, sorgere le società, siano ecclesiastiche siano civili, riesca sempre fatale. Ogni potestà, la quale esce dalla propria sfera naturale di azione, si esautora, si corrompe, e consuma rapidamente la propria vitalità in conati impotenti. E qui, a provarlo, basti un esempio, anzi un nome, il cristianesimo.

Comparete, o signori, il cristianesimo dei primi tempi alla Chiesa cattolica d'oggi, e pieni la mente delle lezioni dell'esperienza, ditemi se la causa principale della infelice condizione alla quale si ridusse non sia stato appunto l'aver deviato dai suoi principii, l'aver voluto fare in ordine alle cose temporali, e contro la natura sua e la sua missione, ciò che ora in ordine alle cose spirituali si vorrebbe con questa clausola dell'articolo 268 facesse lo Stato, contro la propria indole e la propria missione!

E inoltre io nego eziandio che, nei singoli casi, giuste repressioni esercitate per queste cause producano alcuna utilità politica.

Quando un sacerdote è punito per essere uscito dalla propria sfera, la coscienza pubblica conferma ed avvalorata la condanna; se lo punite intromettendovi nell'ordine spirituale, la coscienza pubblica sarà per lo meno dubbiosa ed esitante, e il dubbio è sempre favorevole al debole.

E qui dirò all'onorevole Turati, che poc'anzi lodava questo articolo 268 in tutta la sua estensione, esser io in grado di citargli un esempio, che, riguardando più specialmente la provincia alla quale egli appartiene, potrà da lui essere più favorevolmente accolto. Tacerò il nome della località; dirò solamente che tre settimane fa venne, in una provincia di Lombardia, arrestato e posto sotto procedimento il coadiutore d'una parrocchia rurale. Sapete, o signori, che cosa mi diceva, son pochi giorni, un egregio magistrato di quel circondario? Egli mi narrava essersi dovuto mettere delle guardie alla porta per l'accorrenza continua di gente del contado, la quale, fittasi in capo che costui, dal momento che era perseguitato, come essa diceva, fosse diventato per lo meno un mezzo santo e potesse fare miracoli, veniva a chiedere la sua benedizione; e le madri gli portavano i bambini. (Rumori) Affermo questo fatto perchè ne ho la prova; e reco questo fatto in Parlamento perchè dimostra come a ragione io vi dicessi che questi procedimenti, il più delle volte, nel concetto di molti fanno un martire di colui che n'è l'oggetto.

Questi procedimenti non arrecano veruna politica utilità, perchè non appena l'azione penale varca i suoi confini naturali ed entra nel santuario della coscienza, la maggioranza dei fedeli vede in colui che è processato, non più un delinquente, ma un oppresso; non più un imputato, ma un martire. Che queste cose siano spiacevoli a udirsi, lo capisco; che siano

spiacevoli a dirsi da chi appartiene alla parte liberale, è vero; ma queste cose sono, e gl'insegnamenti dell'esperienza dobbiamo tenerceli cari, se vogliamo provvedere efficacemente al vero vantaggio del paese.

Permettetemi ancora un'osservazione. Contro che cosa ci vogliamo noi premunire? Contro il rifiuto per parte dei membri del clero di alcun ufficio ecclesiastico; per esempio contro il rifiuto di cantare il *Tedeum*, contro il rifiuto d'intervenire ad una funzione politico-religiosa, contro il rifiuto dei sacramenti. E perchè vogliamo noi premunirci contro questi rifiuti e punirli? Perchè crediamo che questi rifiuti possano ingenerare nelle masse, nella parte del popolo meno educata, meno intelligente, conseguenze nocive all'ordine, alla sicurezza pubblica.

Ma questi mezzi di resistenza, che in nome della Chiesa e della religione si mettono in campo contro la libertà, contro il progresso, che è pur legge provvidenziale, e che primi i sacerdoti del vangelo dovrebbero proclamare e bandire, questi mezzi di resistenza d'onde la derivano la loro forza, o signori? Dalle armi? Dai sussidi materiali? No, certamente. La derivano dalla convinzione, che in molti è, che questi mezzi sono forti ed efficaci.

Godo di vedere l'onorevole ministro dell'interno assentire a questa dichiarazione.

**FARINI**, ministro per l'interno. No! no!

**BOGGIO**. Dissente?

**MINISTRO PER L'INTERNO**. Non dissento, nè assento. (*ilarità*)

**BOGGIO**. Tanto meglio: se l'onorevole ministro dell'interno non assenta nè dissenta, ciò vuol dire che se non altro egli è rimasto finora neutrale, e questo già è grande guadagno. (*ilarità generale*)

**MINISTRO PER L'INTERNO**. No! no! Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La prego a non badare a semplici segni, perchè in questo modo potrà interpellare mezza la Camera.

**BOGGIO**. Sia pure; lascerò in disparte i segni e le interruzioni, e dirò che nel mio concetto questi mezzi, che a nome della chiesa e della religione si usano contro la libertà, desumono la loro efficacia dalla opinione che in molti è che abbiano in loro medesimi una forza. Tutti quegli atti e quelle provvisioni dello Stato che possano accrescere nelle masse la convinzione che questi mezzi siano forti ed efficaci, invece di giovare alla libertà, giovano ai nemici della libertà. Come potremo ottenere che le masse cessino dal temere questi mezzi d'offesa, de' quali s'abusa in nome della religione, se cominciamo noi, con queste disposizioni di leggi, a mostrare di averne paura?

Citerò anche qui un esempio. La scomunica, finchè si è mostrato di temerla, fu un mezzo efficacissimo adoperato dalla Chiesa a danno delle ragioni del principato e della libertà; ma, dal giorno in cui Governi e popoli cominciarono a non curarla, la scomunica pronunciata per cause temporali ha perduto ogni efficacia.

Contro questa maniera di argomenti e di mezzi che si fondano unicamente sulla persuasione di un'efficacia intrinseca che dipende dall'opinione pubblica il lasciare od il togliere loro, io non conosco che un solo rimedio efficace, quello che ci ha indicato il nostro Dante:

Non ti curar di lor, ma guarda e passa.

Del resto, o signori, persuaso come sono che la mia proposta non sarà accolta dalla maggioranza della Camera, ed avendo sufficientemente adempiuto a ciò che io credo fosse

il mio dovere, protestando per quanto in me era contro una clausola di legge che credo illogica, ingiusta e dannosa, ritiro la mozione da me fatta; al che sono persuaso eziandio da questo riflesso che, applicandosi quest'articolo 268 del nostro Codice penale anche in Toscana tal quale è ora concepito, non tarderanno a palesarsene i gravi inconvenienti; sicchè non passerà gran tempo che i deputati delle nuove e delle antiche provincie s'accorderanno nel chiedere che sia tolta per tutto lo Stato dall'articolo 268 quella clausola, contro la quale inutilmente vi inviterei oggi a votare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**. Io sperava invece che, fissati i principii, sull'esordire della nostra discussione esposti con tanta lucidità e con tanta verità ad un tempo dagli onorevoli Audinot e Giorgini, e dopo a quelle spiegazioni che io avevo accennato, la quistione non si sarebbe più oltre protratta nell'esplicazione e nell'applicazione più o meno precisa, più o meno esatta di quei principii medesimi. E quando l'onorevole Giorgini accennava come l'articolo 268 potesse essere uno spediente sociale, io, senza ammettere codesta qualificazione, ma riconosciuta nel tempo stesso la verità degli enunciati principii, osservava altresì come dovessero pure riconoscersi e rispettarsi le conseguenze di quello stato di consociazione in cui, secondo il nostro diritto pubblico, stanno insieme unite le due società spirituale e civile, la Chiesa e lo Stato; quindi civile e politica necessità che con apposite leggi si provvedesse, quasi in ciò consenzienti le due società stesse, alla sicurezza sociale; quindi appunto il più volte citato articolo 268.

Il perchè io vorrei che, lasciata in disparte cotesta discussione, si scendesse senza più allo scopo del proposto schema di legge.

Esso non si è quello di farsi in ora ad investigare i principii onde è informato il Codice penale, non è di rivedere questa o quella delle sue disposizioni, ma è di portare alla Toscana quella disposizione del Codice che ci governa, quella disposizione, la quale, per nostro avviso, è atta a tutelare nello stato presente la società, senza che per nulla ne siano compromessi quegli alti principii a cui si accennava nell'esordire della discussione.

I motivi i quali muovono il deputato Boggio sono quelli che propugna come autore del dotto suo libro concernente la separazione dello Stato dalla Chiesa, principii che noi pure dividiamo, ed in ciò lo trovo coerente a se stesso; ma badi l'onorevole Boggio che, spingendo in tempi meno opportuni questi principii medesimi, gli potrebbe fallire quello scopo a cui egli stesso aspira.

Io non aggiungerò altre parole in proposito a quelle che si eloquentemente disse l'onorevole Panattoni. Egli non sorvolò, come accennava l'onorevole Boggio, sulle parole ch'esso vorrebbe tolte dall'articolo 268, ma bene dimostrò come quest'articolo colpisse il fatto esteriore; come giudice di questo fatto esteriore fosse la pubblica coscienza; com'essa ben saprà distinguere l'esercizio di una sacra autorità dall'abuso; onde ne avverrà che per nulla sia pregiudicata quell'indipendenza e quella libertà di coscienza a cui tutti avvisiamo, ma siano ad un tempo allontanati quei fatti i quali potrebbero altamente compromettere la civil società e condurla all'estrema rovina.

Signori, è verità che non può essere rievocata in dubbio, come la civil società abbia diritto di salvarsi e di esistere, e di valersi di tutti quei mezzi a tal fine opportuni.

Gravi, lo ripeto, sono i tempi in cui versiamo e ne debbono essere quelli conseguentemente conformi.

Giorno verrà in cui noi rivedremo riposati e tranquilli le

leggi nostre, i nostri Codici; ne rivedremo i principii, ne riformeremo, ove ne sia d'uopo, le loro disposizioni; ora non è il caso di ciò; ora si domanda se si debbano o no estendere alla Toscana queste leggi che abbiamo; si domanda di estendere alla Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato con legge 20 novembre 1859, non che gli articoli 20, 21 e 22 della legge del Consiglio di Stato del 30 ottobre 1859.

Questi articoli, credete, sono stati studiati, e studiati da lunga mano e sull'antico nostro diritto pubblico e sul diritto comune.

Or bene essi non ne sono che un fedele richiamo. Se in ogni età e presso ben molte nazioni si credette alla necessità di provvedere con simiglianti leggi alle condizioni in cui la società versava dirimpetto agli abusi dell'autorità ecclesiastica o del ministero sacerdotale, perchè vorremo ora noi privarci di coteste ch'io non so se chiami armi o mezzi, ma al certo elementi di suprema necessità?

Questo meditate, o signori, e date il suffragio favorevole alla proposta di legge, onde la Toscana, che ne abbisogna quanto noi, abbia questo strumento della nostra comune salvezza. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Cempini avrebbe facoltà di parlare.

*Una voce.* La chiusura!

*Un deputato.* Io avrei poche cose a dire.

**PRESIDENTE.** Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Chi intende chiudere la discussione sull'articolo secondo, sorga.

(La discussione è chiusa.)

Ora comincerò a interrogare la Camera sulla prima parte dell'articolo secondo, la quale è così concepita:

« Saranno egualmente pubblicati in Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale approvato colla legge del 20 novembre 1859. »

Pongo a partito questa prima parte, giacchè l'emendamento Cempini non riguarda che i due capoversi seguenti.

(La Camera approva.)

Ora, tralasciando il capoverso che segue, dall'emendamento Cempini soppresso, leggerò il terzo, al quale il deputato Cempini propone di aggiungere alcune parole, delle quali darò pure lettura:

« La pena del carcere sarà scontata in Toscana, per i casi contemplati dalla legge presente, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario (poi segue l'emendamento Cempini in questi termini), e verrà divisa del pari che la multa, a termini degli articoli 17 e 27 del Codice penale toscano. »

Quindi, come la Camera ben comprende, l'emendamento Cempini tende a sopprimere il secondo capoverso, e ad aggiungere al terzo l'emendamento del quale ho dato lettura.

Pongo ai voti quest'emendamento del deputato Cempini.

(Dopo prova e controprova, la Camera rigetta.)

Do lettura dei due capoversi che seguono del progetto della Commissione:

« Per l'applicazione ed esecuzione delle pene comminate dai medesimi saranno altresì pubblicati gli articoli 56, 60, § 1; 61, 64, 67 di detto Codice.

« La pena del carcere sarà scontata in Toscana, per i casi contemplati dalla legge presente, senza gli aggravamenti del sistema penitenziario. »

Pongo ai voti questi due capoversi.

(Sono approvati.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 2.

(È approvato.)

« Art. 5. La cognizione delle cause previste negli articoli 268 e 269 spetterà anche in Toscana alle Corti di assisie da istituirsi a forma della legge relativa ai delitti commessi col mezzo della stampa; ma quelle cause che occorresse far decidere, primachè sia compiuta la installazione delle Corti di assisie, saranno portate avanti le regie Corti criminali di Firenze e di Lucca, secondo il consueto loro rito. »

Pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

Si procederà allo squittinio segreto sui due progetti di legge.

Risultamento della votazione sul disegno di legge concernente maggiore spesa sul bilancio 1859 e su quello di anni precedenti delle finanze pel debito vitalizio da accertarsi:

Presenti e votanti . . . . .	186
Maggioranza . . . . .	94
Voti favorevoli . . . . .	183
Contrari . . . . .	3

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul disegno di legge concernente la promulgazione in Toscana di alcuni articoli del Codice penale sardo e di altri della legge sopra il Consiglio di Stato:

Presenti e votanti . . . . .	184
Maggioranza . . . . .	93
Voti favorevoli . . . . .	164
Contrari . . . . .	20

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Discussione dei progetti di legge:

1° Acquisto per parte delle finanze di una casa in Torino di proprietà del conte Pollone;

2° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 dei lavori pubblici per riparazioni all'arginatura del Po presso Cizzolo, frazione del comune di Viadana;

3° Relazione di petizioni dichiarate d'urgenza.